

RESOCONTO STENOGRAFICO

480.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	41691	ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	41724
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	41692	AMODEO NATALE (PSI)	41718
Disegno di legge (Seguito della discussione):		CARIA FILIPPO (PSDI)	41699
Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637).		FELISETTI LUIGI DINO (PSI)	41716
PRESIDENTE	41693, 41697, 41699, 41700, 41701, 41702, 41703, 41707, 41716, 41717, 41718, 41723, 41724, 41725	GEREMICCA ANDREA (PCI)	41717
		GORGONI GAETANO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	41716, 41723, 41724, 41725
		GUARRA ANTONIO (MSI-DN)	41696
		LO PORTO GUIDO (MSI-DN)	41699, 41700, 41702, 41718, 41724
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC)	41701, 41703
		PIERMARTINI GABRIELE (PSI), Relatore.	41715
		POCHETTI MARIO (PCI)	41700, 41702, 41725
		ROCELLI GIANFRANCO (DC)	41717
		SAPIO FRANCESCO (PCI)	41697, 41707

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

	PAG.		PAG.
Proposte di legge:		Parlamento europeo:	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	41691	(Trasmissione di una risoluzione) . .	41692
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	41693	Proposta di inchiesta parlamentare:	
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	41691
Interrogazioni e interpellanze:		Richiesta ministeriale di parere parla-	
(Annunzio)	41726	mentare ai sensi dell'articolo 1	
		della legge n. 14 del 1978	41716
Commissione parlamentare per i pro-		Votazione segreta	41718
cedimenti di accusa:		Ordine del giorno della seduta di do-	
(Annunzio della presentazione, ai sensi dell'articolo 25 del regola- mento parlamentare per i procedi- menti di accusa di una relazione concernente il procedimento n. 342/VIII)	41692	mani	41726
		Trasformazione di un documento del	
		sindacato ispettivo	41726

La seduta comincia alle 16,30.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Fioret, Galasso, Mammi, Massari, Santarelli, Zamberletti e Zanone sono in missione per incarico del loro ufficio.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

BOZZI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione delle carceri in Italia, ed in particolare del carcere di Voghera» (doc. XXII, n. 12) *(con parere della I, della II e della V Commissione).*

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

III Commissione (Esteri):

DE MITA ed altri: «Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo» (3607) *(con parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XII e della XIII Commissione);*

IV Commissione (Giustizia):

RIGHI: «Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1966, n. 261, concernente la facoltà di rogare atti dei consorzi da parte dei segretari consorziali» (3545) *(con parere della I e della II Commissione);*

SENALDI ed altri: «Estensione ai ragionieri e periti commerciali del diritto alla tutela del segreto professionale di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale» (3546) *(con parere della I Commissione);*

TRAMARIN e COLUMBU: «Modifica dell'articolo 586 del codice civile in materia di acquisto dei beni da parte dello Stato»

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

(3550) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

TESTA: «Norme per la disciplina delle funzioni, attribuzioni e denominazione degli aiutanti ufficiali giudiziari» (3610) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

BERNARDI GUIDO ed altri: «Disciplina della direzione dei laboratori di analisi cliniche» (3600) (con parere della I e della IV Commissione).

Annunzio della presentazione, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, di una relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa concernente il procedimento n. 342/VIII.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 30 aprile 1986, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, una relazione concernente il procedimento n. 342/VIII (atti relativi all'onorevole Giacomo Mancini, nella sua qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro tempore*).

Ricordo che per giovedì 8 maggio 1986, alle ore 10, il Parlamento in seduta comune è convocato per le determinazioni di sua competenza in ordine al procedimento di cui sopra, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del citato regolamento.

Trasmissione di una risoluzione dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione «sugli aiuti agli anziani» (doc. XII, n. 143), approvata da quel consesso il 10 marzo 1986.

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti: alla II Commissione, nonché alla III Commissione.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

«Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato» (3641) (con parere della I, della III, della IV, della XIII e della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa del deputato Labriola: «Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia» (33), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 3641.

VII Commissione (Difesa):

AZZARO ed altri: «Modifiche della legge 10 marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle forze armate» (già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato) (3280-B) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

X Commissione (Trasporti):

«Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (3640) (con parere della I, della III, della V e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati BERNARDI GUIDO: «Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca» (2781) e CIANCIO ed altri: «Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura» (2820), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 3640.

XIV Commissione (Sanità):

S. 809 — «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (approvato dalla XII Commissione del Senato) (3678) (con parere della I, della III, della IV, della VI, della XI e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del

sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XII Commissione permanente (Industria) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

SANESE ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore» (273).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge nel decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (3637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Ricordo che nella seduta del 17 aprile scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, comunico che, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, la Presidenza ritiene ammissibili, analogamente a decisioni precedentemente adottate in relazione a decreti-legge sullo stesso argomento, soltanto quegli emendamenti che si riferiscono ad articoli della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dal decreto-legge in discussione o comunque relativi a materie strettamente connesse con quelle trattate dagli articoli richiamati.

La Presidenza ritiene pertanto inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi ed emendamenti: Felisetti 1.01, Lo Porto 1.02, Guarra 1.5, Geremicca 9.01, 9.03 e 9.04, Rocelli 9.05, 9.06 della Commissione, Botta 9.07, Bosco Bruno 9.011, Boetti 9.08 e 9.09, Bosco Bruno 9.012, Columba 9.017, Pazzaglia 9.029, Becchetti 9.018 e 9.019, Felisetti 9.022, limitatamente al primo periodo, 9.024 della Commissione, Geremicca 9.025, Baghino 9.028, Columba 9.026, Bosco Bruno 9.027, Mannino Antonino 9.032, 9.033 del Governo, e Pochetti Dis. 1.01.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge e che quelli ritenuti ammissibili riguardano gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 del decreto stesso.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'acquirente o l'assegnatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla pronunzia del decreto di cui all'articolo 586 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'atto con cui altrimenti si realizza il trasferimento del diritto espropriato».

1.01.

FELISETTI.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. Al primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono premesse le parole: «Fatte salve le misure legislative sulla materia predisposte presso la Regione siciliana, dove apposite leggi regionali disciplinano gli effetti amministrativi della sanatoria,».

1. 02.

LO PORTO, GUARRA, BOETTI VILANIS AUDIFREDI, FORNER, RALLO.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. Qualora la domanda di sanatoria riguardi una costruzione adibita a prima abitazione, così come definita dalla legge

28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, ed il soggetto richiedente possieda i requisiti di reddito previsti per l'accesso all'edilizia pubblica convenzionata e agevolata, l'importo dovuto a titolo di oblazione è ridotto all'uno per cento se il richiedente versi al Comune nel quale l'abuso è stato commesso l'intero importo degli oneri, ove dovuti, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, previsti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con le modalità dal Comune medesimo stabilite.

2. La riduzione dell'oblazione di cui al comma precedente si applica anche agli abusi commessi prima del 30 gennaio 1977, se i richiedenti possiedono i requisiti dallo stesso comma previsti e versino il contributo stabilito dalla legge regionale di cui al terzo comma dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1.04.

POCHETTI, GEREMICCA

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata nello stesso comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza per essere adibita a prima abitazione da parenti di primo grado del richiedente medesimo e sia stipulata con il comune stesso la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate nei precedenti commi terzo e quarto sempre che non sussistano le esclusioni di cui allo stesso comma terzo».

1. 1.

AMODEO, ROCELLI.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata ad abitazione del richiedente la sanatoria o dei suoi parenti ed affini in linea diretta in primo grado e questi vi risiedano all'atto della presentazione della domanda, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta ad un decimo».

1. 2.

GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FORNER, RALLO, LO PORTO.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: del richiedente aggiungere le seguenti: e sia ubicata nel comune di residenza del medesimo o in un comune confinante.

1. 3.

GEREMICCA, COLUMBA.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: ricorrano nei loro confronti le condizioni e.

1. 4.

GEREMICCA, COLUMBA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine del primo ottobre 1983 di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è prorogato al 28 febbraio 1985. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 settembre 1986.

1. 5.

GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FORNER, LO PORTO, RALLO.

È stato infine presentato il seguente articolo aggiuntivo:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è aggiunto il seguente:

«Nei comuni dove l'opera abusiva è stata costruita nel momento in cui mancava lo strumento urbanistico adeguato per le relative autorizzazioni, l'oblazione è ridotta ad un decimo».

1. 03.

LO PORTO, GUARRA, BOETTI VILANIS AUDIFREDI, FORNER, RALLO.

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Felisetti 1.01 e, Lo Porto 1.02 e l'emendamento Guarra 1.5 sono stati dichiarati inammissibili.

Sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 del decreto-legge ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei iniziare questo mio breve intervento dicendo che la montagna ha partorito il topolino. Dopo i tanti interventi, soprattutto di ordini professionali, sulla carenza della legge concernente la sanatoria edilizia; dopo le manifestazioni di intere popolazioni, le quali hanno posto in risalto quanto questa legge sia inadeguata a raggiungere l'obiettivo che il legislatore si era proposto; dopo che nella Commissione lavori pubblici di questo ramo del Parlamento un dibattito si era concluso con un documento, presentato dalla stessa maggioranza, che invitava il Governo ad intervenire per una modifica sostanziale della legge, ci troviamo dinanzi a un decreto-legge la cui formulazione e la cui sostanza non affrontano nessuno degli argomenti fondamentali in questa delicata materia.

Se il Parlamento convertirà in legge questo decreto-legge, la situazione sarà

praticamente quella *quo ante*, poiché non si sarà smossa di una virgola, se non per la semplice concessione in favore di coloro che hanno costruito non soltanto per necessità propria, ma per necessità dei parenti di primo grado in linea diretta.

Ad aggravare tale situazione — sento il dovere di dire queste cose, signor Presidente — è intervenuta la decisione della Presidenza della Camera, che ha dichiarato inammissibili alcuni emendamenti che tendevano a riportare il testo sottoposto al nostro esame nel solco della realtà che vive il nostro paese nel settore edilizio, a causa soprattutto di quell'abusivismo denominato comunemente «per necessità».

Tale decisione sembra essere stata presa nel rispetto di un formalismo esasperato, perché qui di condono edilizio si parla, della legge che è stata approvata poco più di un anno fa si discute. Con i nostri emendamenti siamo rimasti in questo ambito, eppure la Presidenza della Camera li ha dichiarati inammissibili. Ci auguriamo che la Commissione lavori pubblici, che deve esaminare in sede referente alcune proposte di legge di modifica della legge n. 47 del 1985, possa portare a compimento il suo lavoro nel più breve tempo possibile.

Se la Camera vuole fare un minimo di giustizia in questo settore, riteniamo che debba approvare almeno gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1, che la Presidenza ha dichiarato ammissibili.

Noi chiediamo, ad esempio, che, «qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata al solo scopo di essere destinata ad abitazione del richiedente la sanatoria o dei suoi parenti ed affini in linea diretta in primo grado, e questi vi risiedono all'atto della presentazione della domanda, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un decimo».

Avanziamo questa proposta alla Camera, anche se abbiamo letto su diversi organi di stampa ed ascoltato in diverse occasioni che non si può assolutamente concedere, a coloro che hanno costruito abusivamente, un condono a poco prezzo.

Credo però che non si sia tenuto nella dovuta, grande considerazione il fatto che coloro i quali — come riconosce la stessa legge — hanno costruito abusivamente per necessità sono gli stessi che hanno costruito al di fuori degli strumenti urbanistici e senza richiedere le dovute autorizzazioni (la licenza o, dopo la «legge Bucalossi», la concessione) perché non avevano a disposizione le somme necessarie per pagare gli oneri di urbanizzazione e la tassa di concessione. È gente che ha costruito la casa nel corso degli anni, un poco alla volta, spesso con i risparmi inviati dall'estero dai familiari emigrati. E sono persone che, dopo aver costruito la casa con tanti stenti, non dispongono certo delle somme che dovrebbero sborsare per l'oblazione. Ecco perché riteniamo che la Camera farà opera di giustizia se approverà il nostro emendamento, che prevede la riduzione ad un decimo della somma prevista a titolo di oblazione dalla legge n. 47.

Con altro emendamento, chiediamo che sia ridotta ad un decimo anche la somma dovuta nei comuni in cui l'opera abusiva è stata costruita in mancanza di strumenti urbanistici adeguati. Riteniamo che anche in questo caso si tratti di una riduzione giustificata, visto che la mancata richiesta della concessione o il suo mancato rilascio sono dovuti al semplice fatto che mancava lo strumento urbanistico, una mancanza la cui responsabilità deve essere addebitata non ai cittadini ma alla pubblica amministrazione.

Ecco, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i motivi per cui consideriamo validi i nostri emendamenti e ci aspettiamo che vengano approvati. Almeno quelli sfuggiti alla «mannaia» della inammissibilità! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere il più vivo disappunto per il fatto che un significativo «pacchetto» di

nostri emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge sia stato considerato inammissibile, sulla base di criteri di giudizio che ci sembrano discutibili, visto che i nostri emendamenti riguardavano certamente la materia in discussione, erano dentro la logica del provvedimento in esame.

Ed esprimiamo disappunto anche per il fatto che solo ora, per questo provvedimento, si sia individuata una metodologia che introduce criteri più selettivi ma finisce anche per discriminare proposte che per noi erano migliorative del provvedimento e che sarebbe stato opportuno fossero diversamente considerate dalla Presidenza.

Siamo d'accordo sul fatto che un decreto-legge non possa diventare un veicolo cui attaccare normative e disposizioni le più eterogenee. I criteri di selezione devono però intanto essere sanciti e poi generalizzati.

Ma vogliamo sperare che, avendo comunque adottato certi criteri per questo provvedimento, si sappia anche in seguito operare con maggiore attenzione la selezione degli emendamenti da considerare ammissibili.

Certo, con la dichiarazione di inammissibilità, non ci resta che lavorare sulle proposte residuali, che ci pare servano tuttavia ad introdurre sicuramente dispositivi più chiari e certi, anche al fine di rendere possibile l'applicazione di norme che restano confusamente contraddittorie. Con l'articolo 1 del decreto-legge, si modificava il quarto comma dell'articolo 34 della legge n. 47, estendendo la riduzione dell'oblazione, che era prevista per la prima abitazione fino a 150 metri quadrati di superficie, alle opere destinate ai parenti di primo grado del richiedente la sanatoria, compresi quindi i suoi genitori e figli. Però, nel decreto, per le abitazioni destinate ai parenti, valevano le condizioni e le esclusioni previste nella formulazione originaria della legge, e cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 47 bisognava avere la residenza nell'unità immobiliare, e comunque doveva trattarsi di abitazione classificata non di lusso, non appartenente alla categoria catastale

A/1; ma il limite fondamentale dell'articolo 1 del decreto era appunto l'introduzione di una limitazione che ci è apparsa incostituzionale, e cioè — praticamente — la richiesta di sottoscrizione di un atto d'obbligo, con il quale i soggetti richiedenti la sanatoria per questa proprietà plurima abusiva, si impegnavano a mantenere la residenza nell'abitazione sanata per non meno di dieci anni. Si trattava cioè di un vero e proprio domicilio coatto.

Nella riformulazione dell'articolo proposta dall'emendamento Amodeo 1.1 si supera questo limite del domicilio coatto e si introduce un criterio, quello del convenzionamento per la proprietà plurima abusiva, *ex* articoli 7 e 8 della legge n. 10. Altra limitazione introdotta, sembra fare chiarezza sulla possibilità di sanatoria di quelle costruzioni abusive non ricadenti nello stesso comune. In altri termini, pare chiarito che si possa accedere alla sanatoria della proprietà plurima abusiva, purché questa ricada nell'ambito del territorio comunale. Noi comunisti abbiamo presentato un emendamento perché queste condizioni siano applicabili anche a costruzioni abusive ricadenti nei comuni limitrofi; tra l'altro, riteniamo giusta questa definizione territoriale, riteniamo cioè che non si debba estendere la possibilità di sanatoria della proprietà plurima abusiva a costruzioni che non abbiano — anche fisicamente, geograficamente — la caratteristica di ricadere entro un ambito territoriale delimitato e preciso. Ma vi è una questione fondamentale che dovremmo tentare di affrontare e chiarire: abbiamo sempre sostenuto che il provvedimento per violazione di fatto dell'articolo 79 della Costituzione ci appare abbastanza in bilico e per questo avevamo riproposto con tenacia ma anche con convinzione (mi consenta, signor Presidente), quell'emendamento che di fatto separa l'oblazione dall'amnistia.

D'altra parte, in fondo, qualche dubbio comincia a serpeggiare anche all'interno della Commissione giustizia che trasmette questo parere sul disegno di legge n. 3637: «La Commissione giustizia, osser-

vato che i ripetuti interventi legislativi in materia mettono in luce le difficoltà derivanti dall'applicazione di una disciplina che deroga a principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed in particolare all'articolo 79 della Costituzione, richiamato il proprio parere espresso in data 11 gennaio 1984, in particolare per il punto in cui si condizionava il parere favorevole alla modifica delle parti estintive dell'illecito penale impropriamente qualificato come oblazione nella legge e che di contro dovevano essere trasfuse in un disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati relativi a violazioni della normativa urbanistica, esprime nulla osta».

Il dubbio serpeggia e la Commissione giustizia lo afferma chiaramente. Per questo motivo siamo stati tenaci nel ripresentare la nostra proposta di delega al Presidente della Repubblica per un provvedimento di amnistia. Ebbene, la dichiarazione di inammissibilità di questo emendamento ci costringe a mantenere un altro emendamento, con il quale si dichiara la nostra avversione allo strumento dell'oblazione come estinzione dei reati, imponendo di fatto il principio che l'oblazione deve essere ridotta alla misura simbolica dell'1 per cento di quanto previsto dalla legge n. 47, sempre che si verifichino alcune condizioni, e cioè che gli abusivi abbiano acquistato o realizzato l'alloggio come prima abitazione, che posseggano i requisiti di reddito stabilito per accedere all'edilizia pubblica convenzionata ed agevolata, e da ultimo che si impegnino a versare ai comuni gli oneri di concessione previsti dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge n. 10.

Riteniamo in questo modo che si debba riconoscere ai comuni il diritto di intervenire per il recupero urbanistico e per la dotazione dei servizi di urbanizzazione necessari al recupero edilizio, incamerando legittimamente gli oneri di concessione. Ci rendiamo nel contempo conto che tale provvedimento interessa gli abusi commessi dal 1977 al 1983, ed allora diciamo che la riduzione dell'oblazione all'1

per cento, secondo le modalità prima illustrate, si ottiene se i richiedenti, possedendo i requisiti previsti dalle normative prima illustrate, versino comunque il contributo stabilito dalla legge regionale di cui al terzo comma dell'articolo 37 della legge n. 47. Tutti ricorderanno che tale articolo dispone che per gli abusi commessi dal 1967 al 1977 alle regioni è dovuto un onere di urbanizzazione che può essere ridotto fino al 50 per cento rispetto alle tariffe parametriche precedentemente deliberate.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che con questi dispositivi si possa effettivamente migliorare l'articolo 1 del decreto-legge, nel contempo assicurando agli abusivi un rientro più giusto e più equo nella legalità ed ai comuni la possibilità di intervenire per l'applicazione dell'articolo 29 della legge, in direzione del recupero urbanistico e della riqualificazione dei tessuti urbani degradati dall'abusivismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Al contrario dell'onorevole Sapio, esprimo il più vivo compiacimento per il provvedimento adottato dalla Presidenza, che ha eliminato una serie di emendamenti ritenuti inammissibili. L'onorevole Sapio ha detto che protesterà contro questa dichiarazione della Presidenza, proponendo la riduzione dell'oblazione all'1 per cento.

Noi socialdemocratici riteniamo che questi non siano tentativi diretti a migliorare la legge, ma azioni perseguite per peggiorare ulteriormente norme che, nate bene con il decreto-legge di due anni fa, nei ripetuti esami di Camera e Senato hanno subito infiniti sfilacciamenti, infinite modifiche di ordine politico-elettorale, per diventare quel complesso di disposizioni in profonda contraddizione l'una con l'altra che indicano il cedimento totale dell'Assemblea legislativa nei confronti della piazza, per motivi di ordine elettorale e per scarso rispetto delle leggi dello Stato.

Noi voteremo contro gli emendamenti proposti in questa sede, che riteniamo inaccettabili, in quanto pensiamo che la maggioranza debba votare il testo proposto dal Governo e quegli emendamenti concordati in sede di Commissione. Ritenendo che questi ultimi siano soltanto emendamenti correttivi di ordine tecnico, voteremo a favore. Nel richiamarmi a quanto ho già avuto modo di dire intervenendo nella discussione sulle linee generali, ribadisco che bisogna avere il senso dello Stato, occorre avere rispetto delle leggi così come sono, rispetto per il Parlamento.

Se il Parlamento dovesse accogliere emendamenti che noi non condividiamo, che non sono stati concordati nella maggioranza, che vanno in senso contrario al decreto-legge del Governo fino al punto di snaturarlo, il gruppo socialdemocratico si asterrà dalla votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge, non ritenendolo adeguato ad affrontare la situazione attuale e giudicandolo compromissorio dell'iniziativa legislativa presentata alcuni anni fa e che è arrivata estremamente sfilacciata oggi al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

GUIDO LO PORTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo più per un richiamo al regolamento che per il merito della questione, perché con un atto assolutamente imprevedibile, e senza dar tempo a chi aveva l'interesse a bloccare l'iniziativa, credo che abbia avuto luogo oggi pomeriggio in quest'aula un colpo di mano, al quale dobbiamo porre rimedio. Sono d'accordo che gli emendamenti vanno esaminati, approvati o respinti, ma con il colpo di mano perpetrato dalla Presidenza ci rimane ben poco da discutere, approvare o respingere.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Porto, a quale articolo del regolamento fa riferimento?

GUIDO LO PORTO. Mi richiamo all'articolo 96-bis, comma 8. Dicevo che con questo strumento dell'inammissibilità siamo rimasti tutti sprovvisti degli strumenti del dibattito...

PRESIDENTE. Non si tratta di colpi di mano, ma di una interpretazione che è consentita dal regolamento!

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente, vorrei convincere soprattutto me stesso sul carattere assolutamente pretestuoso di questa decisione. Noi sappiamo che l'inammissibilità di un emendamento deve essere dichiarata in relazione all'assoluta sua estraneità al contesto del provvedimento, sia il disegno di legge di conversione sia, in questo caso, la legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ebbene, tra gli emendamenti dichiarati inammissibili c'è quello che proroga i termini entro i quali poter chiedere il condono edilizio. Se i termini del condono edilizio sono estranei alla legge medesima, signor Presidente, mi dica lei quale deve essere la natura di un emendamento pertinente! Questo, come tutti gli altri emendamenti che avete dichiarato inammissibili, verte sulla legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed è strettamente collegato ad essa!

Debbo quindi chiedere alla sua cortesia, signor Presidente, di fare ricorso all'ultima parte dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis, che le concede la facoltà di consultare l'Assemblea, affinché sia questa ultima ad assumersi la responsabilità di dichiarare inammissibili in blocco emendamenti che vertono, con molta pertinenza, sulla legge concernente l'abusivismo edilizio. Quando abbiamo buttato al macero gli emendamenti che in Commissione, nel dibattito parlamentare e culturale, sulla stampa e sulle piazze di tutta Italia abbiamo discusso negli ultimi mesi, non abbiamo fatto un colpo di mano, ma eliminato le prerogative del potere legislativo, che sono quelle di discutere sulla materie in esame. Ecco perché, signor Presidente, la prego di volersi avvalere della facoltà concessa dall'ottavo

comma dell'articolo 96-bis e consultare al riguardo la volontà dell'intera Assemblea (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lo Porto, nel momento in cui sono stati comunicati gli emendamenti dichiarati non ammissibili dalla Presidenza, è stato detto con molta chiarezza che sono ammissibili solo gli emendamenti riferentisi ad articoli della legge 28 febbraio 1985, n. 47 richiamati dal decreto-legge in discussione. Il decreto-legge non affronta alcune materie contenute nella legge sul condono edilizio ed è per questo motivo, quindi, che gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

È poi nell'ambito di una corretta impostazione lessicale e parlamentare astenersi da certe espressioni come «colpi di mano», che non sono né nella realtà, né nello spirito della decisione della Presidenza. Non si tratta assolutamente di colpi di mano.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. «Colpo di mano» è l'espressione più parlamentare che ci sia!

PRESIDENTE. Al massimo si potrà parlare di un'interpretazione discutibile del regolamento, ma poiché il Presidente di turno non ritiene discutibile tale interpretazione, io non reputo opportuno consultare l'Assemblea.

MARIO POCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCETTI. Signor Presidente, non contestiamo la decisione a cui lei è giunto, perché è in sua facoltà, qualora lo ritenga opportuno, come afferma l'ultima parte dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, consultare l'Assemblea. Lei non lo ritiene opportuno e quindi non consulta l'Assemblea.

Signor Presidente, noi ci accingeremo fra breve ad esaminare la revisione di alcune norme regolamentari. È persino discutibile che talune di esse siano sotto-

poste all'esame dell'Assemblea, perché non apportano chiarimenti e seri snellimenti all'andamento dei lavori.

Voglio quindi sottoporre alla considerazione della Presidenza della Camera l'opportunità di definire i termini reali della formulazione usata nell'ottavo comma dell'articolo 96-bis, che recita: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Ritengo che dichiarare non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge gli emendamenti presentati oggi, e di cui noi abbiamo avuto nozione attraverso lo stampato che ci è stato consegnato dagli uffici, sia estremamente difficile, perché si tratta di materia strettamente attinente a quella trattata dal decreto-legge.

Ripeto che non voglio assolutamente mettere in discussione la decisione assunta dalla Presidenza, però ritengo che una riconsiderazione di tutta la materia relativa alla ammissibilità degli emendamenti, in relazione all'attinenza alla materia del decreto-legge, debba essere fatta, e forse molto più opportunamente di quanto non si proceda per altre norme regolamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, condivido le sue osservazioni in termini generali ma non con riferimento al merito specifico della questione. Naturalmente, farò presente il suo suggerimento nella sede opportuna.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Nicotra?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sull'argomento in discussione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi richiamo, signor Presidente, a quanto lei ha

detto un momento fa, cioè che non condivide certe osservazioni con riferimento al merito della questione. Io vorrei occuparmi proprio del merito del disposto dell'articolo 96-bis, ottavo comma, del regolamento.

Mi pare che il collega Lo Porto ed il collega Pochetti abbiano individuato la centralità di un orientamento univoco, che non può essere lasciato alla discrezionalità della Presidenza. Così facendo, si espropria il Parlamento di un suo sindacato, che gli appartiene e che non può essere delegato a nessun altro organo diverso dall'Assemblea, specie se esso sia un organo monocratico.

Quindi, ritengo che la Presidenza debba compiere un ripensamento circa il criterio dell'attinenza degli emendamenti alla materia oggetto del decreto-legge, perché l'inammissibilità da essa dichiarata è veramente inaccettabile. Mi riferisco, ad esempio, ad alcuni emendamenti strettamente collegati alla stessa struttura del decreto-legge, come l'articolo aggiuntivo Becchetti 9.018, concernente la estensione dell'ambito temporale della sanatoria. Mi pare che lo stesso decreto-legge fornisca gli appigli per proposte di modifica ed integrazione di questo tipo.

Pertanto, operando come stiamo facendo, vanifichiamo le attese del paese su alcuni punti importanti. Una correzione di alcune norme della legge n. 47, d'altra parte, era stata già accennata attraverso alcune modifiche introdotte dal decreto-legge al nostro esame.

Invito dunque la Presidenza a rivedere il suo atteggiamento e a consultare l'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, evidentemente non sono riuscito a chiarire quello che è il pensiero della Presidenza e, nello stesso tempo, la norma del regolamento. Voglio dire che tutta la materia della conversione dei decreti-legge è retta da una procedura affatto particolare, in virtù della quale il provvedimento viene sottoposto, con un voto previsto dall'articolo 96-bis del regolamento, ad una valutazione concernente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza richiesti per la sua adozione. Conseguentemente, non è possibile invocare per i disegni di conversione dei decreti-legge la stessa procedura prevista per gli ordinari progetti di legge.

Per tali considerazioni ritengo che non si possa....

GUIDO LO PORTO. Ma è proprio il comma ottavo dell'articolo 96-bis che fa riferimento ai decreti-legge! Il carattere eccezionale del decreto non può essere assunto a motivo del rifiuto della Presidenza di consultare l'Assemblea, perché è vero esattamente il contrario, e cioè che la decisione sul «se» un emendamento sia o no strettamente attinente alla materia è responsabilità che deve assumersi l'Assemblea.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione che attiene non al merito degli emendamenti, ma alla facoltà affidata alla Presidenza dalle norme regolamentari di consultare, se lo ritiene, l'Assemblea.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È grave questa decisione, Presidente! È gravissima!

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Che i rappresentanti di tre gruppi chiedano una certa cosa è un fatto politico, mi pare!

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente, ci sono tre gruppi parlamentari che le chiedono un intervento preciso, un atto di riflessione. E lei si assume la responsabilità di rifiutarlo!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È una decisione grave, Presidente! Io la invito a convocare l'Ufficio di Presidenza. Trattandosi di una decisione grave, sarebbe opportuno che lei lo facesse, a meno che non voglia personalmente assumerne l'intera responsabilità. Comunque, mi corre

l'obbligo di dirle che tutto questo costituisce un precedente grave da un punto di vista parlamentare.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza non può esserne investito. La decisione spettava al Presidente della Camera nel momento in cui è stato adottato il provvedimento che è stato annunciato.

GUIDO LO PORTO. È un colpo di mano!

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Sì, è proprio un colpo di mano!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È una decisione grave!

GUIDO LO PORTO. La Presidenza non può prevaricare la maggioranza!

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. È un decisionismo che non so come definire!

PRESIDENTE. È un'interpretazione a norma di regolamento!

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. No! È un'interpretazione abnorme del regolamento!

PRESIDENTE. Così dispone il comma 8 dell'articolo 96-bis.

MARIO POCHETTI. Questo è vero, Presidente, ma quando rappresentanti dei diversi gruppi si pronunciano in questo modo, forse una consultazione dell'Ufficio di Presidenza non sarebbe inopportuna!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, lei sa che io sono qui portatore di una decisione adottata dal Presidente della Camera. Non sono io ad aver adottato in questo momento una siffatta decisione.

MARIO POCHETTI. Gliene do atto, signor Presidente, ma quando ai gruppi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

dell'opposizione si uniscono, nel formulare certi rilievi, anche i rappresentanti della maggioranza, forse varrebbe la pena di operare un'ulteriore riflessione sulla questione.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. È questione di sensibilità politica!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare... (*Commenti*).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Debbo dire che è un atteggiamento assurdo. Non ha la sensibilità di consultare l'Assemblea!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

“Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria”.

2. La lettera *e*) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppressa.

3. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b*) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative

norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale, e sono determinate altresì le norme per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto”.

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

“Nei casi di non idoneità statica o sismica dell'opera deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento”.

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“e della prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento”.

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“ed alla presentazione all'Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento”.

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rila-

sciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b*) del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: il quarto comma con le seguenti: il primo periodo del quarto comma.

2. 1. LA COMMISSIONE.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma dev'essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni ricadenti nell'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dev'essere effettuato il deposito sia del progetto di adeguamento che del certificato di idoneità statica, per quest'ultimo anche se non occorrono lavori di adeguamento, nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge stessa.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le norme di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto della normativa

sismica ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si dovrà tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le norme che verranno emanate con il decreto di cui al precedente quarto comma, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76.

Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.

Nella fattispecie la certificazione da redigersi e da presentarsi al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento con la quale viene attestata da un professionista abilitato l'idoneità sismica della costruzione, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalla normativa sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della suddetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le precedenti norme valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa».

2. 2.

GEREMICCA. SAPIO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Al comma 7, al capoverso, sopprimere le parole: e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

2. 3. BOSCO BRUNO.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al terzo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, numero 780, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non si applica alle iscrizioni in catasto, ovvero alle variazioni, relative alle domande da presentare ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 35».

2. 4. LA COMMISSIONE.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, per fortuna un nostro emendamento, Geremicca 2.2, è stato ritenuto ammissibile...

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. È un caso!

FRANCESCO SAPIO. È necessario considerare la portata dell'emendamento stesso, in rapporto alla normativa complessiva prevista dall'articolo 35 della legge n. 47. Sussiste una preoccupante confusione, che sicuramente porrà in imbarazzo quanti, tra gli operatori, vogliono capire in qual modo, soprattutto nelle zone sismiche, si dovrà procedere, non solo per completare la documentazione allegata alla richiesta di concessione in sanatoria, ma anche per definire le modalità di formulazione dell'ormai fantomatico certificato di idoneità statica, che non si sa bene che cosa effettivamente sia. Vorrei ricordare che abbiamo già regi-

strato una serie di infortuni in cui è incorso il dicastero dei lavori pubblici, il quale è già intervenuto con due successivi decreti sulla materia, riuscendo purtroppo soltanto ad ingenerare ulteriore confusione. L'articolo 2 del decreto-legge ora in esame opera senza dubbio un tentativo di chiarificazione. Si prevede infatti che, nel caso in cui si tratti di concessione in sanatoria, relativamente ad un'opera abusiva realizzata in zona sismica, e nel caso di inidoneità accertata da un tecnico, sia concesso un periodo di tre anni per realizzare gli interventi di adeguamento. Ma non si specifica (ecco la mia prima ragione di perplessità) a chi debba essere presentato il progetto di adeguamento, che pure deve essere redatto dal tecnico che preliminarmente abbia accertato l'inidoneità statica, ovvero sismica, della costruzione abusiva.

Nell'articolo 2 del decreto-legge in esame si prevede pure che, «con successivo decreto del ministro dei lavori pubblici» (e si tratterebbe del terzo, o forse addirittura del quarto!), sarà stabilito in che modo si possa derogare alle disposizioni della legge n. 1086, nonché della legge n. 445 e della legge n. 64, ed infine della legge n. 219.

Resta un grosso interrogativo, al quale bisogna immediatamente dare risposta. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge n. 47, il parere deve essere espresso dal genio civile competente per territorio. Si capisce bene, allora, che nel termine di 180 giorni, che costituisce tra l'altro un preoccupante termine di silenzio-rifiuto, i competenti uffici del genio civile che dovrebbero esprimere il parere in questione non saranno (a mio avviso ma anche ad avviso dei dirigenti degli uffici in questione) assolutamente in grado di dare una risposta positiva alla mole di richieste di parere che si saranno presumibilmente accumulate. C'è, allora, la necessità di snellire le procedure, introducendo intanto un ulteriore elemento di certezza.

Con la nostra proposta, sosteniamo che il progetto di adeguamento deve essere presentato sia al comune che al genio

civile come deposito, e che nessuno debba poi esprimere alcun altro parere, assumendosi la responsabilità sia dell'adeguamento, sia della realizzazione di quest'ultimo, secondo il progetto depositato, sia della certificazione di idoneità statica ovvero sismica: lo deve fare, solo il progettista, ovvero il tecnico che redige il progetto ed il certificato. Tutto ciò sarebbe, naturalmente, conforme anche al disposto dell'articolo 20 della legge n. 741, che già delega alle regioni la possibilità di legiferare in questa direzione sulla materia.

A mio avviso, tale nostra proposta, se accolta dalla maggioranza e dal Governo, sarebbe in grado di completare, già in questa prima fase, in attesa comunque del decreto ministeriale, l'insieme delle procedure e di chiarirle anche sul piano tecnico-applicativo. Se l'emendamento, invece, non fosse accolto, ci dovremmo tra non molto interrogare sulle modalità e sulle procedure che gli enti locali e gli abusivi dovranno seguire per venire a capo di una materia tanto complessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che agli articoli 3 e 4 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 5-*quater*, e dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli edifici ed opere edili, anche non di proprietà comunale, la cui realizzazione sia stata curata direttamente dai comuni o dalla regione Friuli-Venezia Giulia nei territori colpiti dal sisma del 1976, l'approvazione dei progetti, conformi alle norme urbanistico-edilizie e sismiche, equivale a rilascio di autorizzazione a costruire o concessione edilizia».

5. 1.

POLESELLO, REBULLA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, avverto che all'articolo 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 7 del decreto-legge:

«Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Il termine per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1987 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali, senza il pagamento dell'ammenda di cui all'articolo 31 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni.

7. 01.

ROCELLI, BOTTA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Passiamo agli interventi sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Una brevissima considerazione, signor Presidente, onorevoli colleghi. L'articolo 7 del decreto-legge, così come è formulato, va bene pur se può apparire estensivo: l'articolo aggiuntivo Rocelli 7.01 ci appare pertanto necessario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 7, avverto che all'articolo 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 9 del decreto-legge:

«I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 7 del presente decreto, sono tenuti a corrispondere la maggiorazione del 2 per cento mensile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, solo a partire dal 1° maggio 1986».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 1° maggio 1986 con le seguenti: 1° agosto 1986.

9. 1.

LA COMMISSIONE.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° maggio 1986 con le seguenti: 1° giugno 1986.

9. 2.

GEREMICCA, COLUMBA.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'articolo 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano i Capi I, II e III della presente legge.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste in forza della presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689».

9. 01.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Qualora l'opera abusiva, realizzata in un edificio già esistente, consista in un aumento della superficie di pavimento della unità immobiliare non superiore a 10 metri quadrati e sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche se comporta modifiche alla sagoma della costruzione e dei prospetti, si applicano le norme di cui all'articolo 48 della legge medesima.

9. 03.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

ART. 9-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Quando, nel corso di un procedimento penale, il giudice accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ordina il sequestro dei terreni abusivamente lottizzati. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».

9. 04.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per la concessione o l'autorizzazione in sanatoria di opere pubbliche non statali eseguite dagli enti istituzionalmente competenti, non è dovuta l'oblazione.

L'oblazione non è, altresì, dovuta per opere realizzate per la riparazione dei danni bellici prima del 2 settembre 1967 sulla base dei progetti fruenti di contributo dello Stato debitamente approvati».

9. 05.

ROCELLI.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Qualora le opere ricadano in aree sottoposte a vincolo successivamente alla

loro ultimazione ai sensi dell'articolo 31, il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve essere espresso entro 180 giorni dalla richiesta da parte del comune o dell'interessato. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Se il vincolo sopravvenuto è posto a tutela di interessi paesaggistici ed ambientali il parere è di competenza degli organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali».

9. 06.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Sono altresì suscettibili di sanatoria, previo parere favorevole dell'amministrazione preposta alla osservanza del vincolo, le opere realizzate in contrasto con le disposizioni dell'articolo 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, purché conformi alle discipline approvate nelle diverse località entro il 31 agosto 1986».

9. 07.

BOTTA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il vincolo di cui alla lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, va considerato inoperante se riferito alle costruzioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

ultimate prima della data del 1° ottobre 1983».

9. 09.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER, LO PORTO,
RALLO.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La disponibilità sopraindicata di concessione dell'uso del suolo viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che deve essere fatta non oltre la data della presentazione della domanda di condono di cui all'articolo 35. Trascorso tale termine, la concessione deve intendersi assentita. Il prezzo unitario per la concessione d'uso del suolo è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base del valore commerciale del terreno all'epoca della costruzione, aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT a tutto il 1985. L'atto di concessione dell'uso del suolo viene stipulato dall'ufficio di finanza statale o regionale competente per territorio non oltre sei mesi dal versamento dell'importo complessivo di concessione che deve avvenire entro dodici mesi dalla richiesta».

9. 011.

BOSCO BRUNO, PUJIA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La concessione o l'autorizzazione in sanatoria possono essere rilasciate, senza necessità del parere previsto nei commi precedenti, per le costruzioni ed opere sottoposte ai vincoli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, purché ultimate prima della data del 1° ottobre 1983».

9. 08.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER, RALLO, LO
PORTO.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle somme versate a titolo di oblazione il 25 per cento viene dall'erario corrisposto ai comuni i quali lo destineranno ad opere di urbanizzazione».

9. 012.

BOSCO BRUNO, PUJIA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreché ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al medesimo terzo comma. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

9. 013.

LA COMMISSIONE

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Qualora non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo purché l'abitazione sia ubicata nel comune di residenza del richiedente o in un comune confinante».

9. 010.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività agricola in funzione delle esigenze produttive ed abitative dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale».

9. 014.

BALZARDI.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) è ridotta del 50 per cento qua-

lora l'opera abusiva sia costituita dalla prima abitazione di superficie non superiore a 150 metri quadrati ed appartenga a cittadini emigrati all'estero da almeno cinque anni».

9. 015.

BECCHETTI, BOSCO BRUNO, PUJIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I lavoratori emigrati all'estero da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono stipulare la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo, anche in deroga ai limiti di superficie complessiva previsti dall'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. In assenza di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, la somma dovuta è comunque ridotta del 30 per cento.

9. 020.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Per le opere abusive consistenti in strade, parcheggi, impianti sportivi scoperti e, comunque, per quelle comportanti la sola predisposizione superficiale del terreno, la superficie da porre a base del calcolo dell'oblazione è pari ad un decimo di quella complessiva».

9. 016.

BECCHETTI.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

ART. 9-bis.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Sono sollevati dall'obbligo del pagamento dell'oblazione coloro che abbiano avuto comminate, in data precedente alla entrata in vigore del presente decreto, sanzioni penali per reati relativi alla costruzione abusiva di cui hanno fatto richiesta di sanatoria, con sentenza passata in giudicato».

9. 017.

COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 34, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora per la costruzione dell'opera abusiva i responsabili abbiano subito condanna penale con sanzioni di carattere detentivo o pecuniario, sono sollevati dall'obbligo del pagamento della oblazione».

9. 029.

PAZZAGLIA, BAGHINO, LO PORTO,
RALLO.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari ed i soggetti indicati all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le costruzioni e le altre opere che risultino essere state ultimate tra il 2 ottobre 1983 ed il 16 marzo 1985, qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente.

2. Si applicano le disposizioni del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. 018.

BECCHETTI, NICOTRA, RUSSO FERDINANDO, BOSCO BRUNO, RICCIUTI, ASTONE, NUCCI MAURO, GRIPPO, NAPOLI, MEROLLI, ALAGNA, PERUGINI, BONFIGLIO, PUMILIA, NENNA D'ANTONIO, RINALDI, MEMMI, FIORINO.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincoli, i quali per la loro natura non consentono il conseguimento della concessione in sanatoria, possono tuttavia essere sanate se eseguite da oltre 12 anni, durante i quali non siano state oggetto di alcun atto repressivo da parte degli enti preposti.

9. 019.

BECCHETTI.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«All'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Chi è stato condannato, con sentenza passata in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto al pagamento di una pena pecuniaria per reati relativi alla realizzazione di opere abusive per le quali sia stata richiesta la sanatoria, può detrarre dall'ammontare dell'oblazione una somma pari a quella corrisposta in esecuzione della sentenza”».

9. 031.

POCHETTI, GEREMICCA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

ART. 9-bis.

1. Qualora il soggetto richiedente abbia realizzato una sola abitazione adibita a propria residenza, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. 021.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono gravate del tasso di interesse legale in ragione d'anno».

9. 030.

LO PORTO, RALLO, BOETTI VIL-
LANIS AUDIFREDI, GUARRA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dell'articolo 8-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sono sostituiti dal seguente:

«Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, o concorsuali. Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'acquirente o l'assegnatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro 120

giorni dalla pronunzia del decreto di cui all'articolo 586 del codice di procedura civile, ovvero dalla data dell'atto con cui altrimenti si realizza il trasferimento del diritto espropriato».

9. 022.

FELISETTI.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, inserito dall'articolo 8-bis, comma 4, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive in corso e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1986, la domanda di sanatoria potrà essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile».

9. 023.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 46, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: «una dichiarazione del comune» sono aggiunte le seguenti: «ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio».

9. 024.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

ART. 9-bis.

1. I proventi statali derivanti dall'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono destinati al finanziamento del piano di recupero ambientale, urbanistico e paesistico di cui ai commi seguenti.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali e con il Ministro per l'ecologia, predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di recupero ambientale, urbanistico e paesistico delle aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio.

3. Il piano, predisposto sulla base delle indicazioni delle singole regioni, è realizzato a cura dei comuni interessati dagli interventi di recupero.

4. L'entità dei finanziamenti assegnati alle regioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è di misura non inferiore all'ammontare dei proventi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ricavati nelle regioni medesime.

9. 025.

GEREMICCA, COLUMBA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il gettito complessivo derivante dall'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dal presente decreto viene destinato ad un fondo nazionale, da costituire ai fini della realizzazione di un piano di recupero ambientale, paesaggistico e urbanistico, nelle regioni di maggiore degrado ambientale.

2. Il ministro per l'ecologia, d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, curerà l'individuazione e la gestione di tali interventi.

9. 028.

BAGHINO, LO PORTO, RALLO, PAZZAGLIA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il ricavato dei contributi di sanatoria riscosso è acquisito per il 70 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso ed obbligatoriamente destinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 30 per cento al bilancio dello Stato e destinato, in termini di competenza, alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili; al finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi; all'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale; all'acquisizione di aree costiere marine, lacustri e fluviali; all'aggiornamento del catasto; al potenziamento degli uffici tecnici erariali; alla realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale; alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria nei comuni colpiti da calamità naturali.

2. Le disponibilità di cassa derivanti per il 1986 da eventuale impossibilità di spesa delle somme attribuite al bilancio dello Stato possono essere utilizzate per le esigenze di cassa del Ministero del tesoro, fermo restando il reintegro delle somme utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988.

3. Il fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dal ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 026.

COLUMBA, GEREMICCA.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto norme relative intese a riordinare tutte le disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia.

Tali norme dovranno essere riunite in un testo unico con facoltà di integrarle e modificarle per eliminare le duplicazioni di disposizioni, adeguarle alle competenze attribuite alle regioni ed unificare le procedure.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e dei beni culturali e ambientali, e previo parere di una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori.

Lo schema del provvedimento sarà preventivamente portato a conoscenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali potranno far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione».

9. 027.

BOSCO BRUNO.

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il pagamento dell'oblazione è ridotto all'1% per coloro che, in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge abbiano avuto cominate sanzioni penali e/o pecuniarie, con sentenza passata in giudicato, per i reati relativi alla costruzione abusiva per la quale hanno richiesto la sanatoria, sempre che:

tale costruzione sia adibita a prima abitazione del richiedente o di suoi parenti in linea diretta e in primo grado;

il soggetto richiedente possieda i requisiti di reddito previsti per l'accesso all'edilizia pubblica convenzionata e agevolata;

il soggetto richiedente versi al comune nel quale l'abuso è stato commesso l'intero importo degli oneri, ove dovuti, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con le modalità dal comune medesimo stabilite».

9. 032.

POCHETTI, MANNINO ANTONINO.

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Per lo svolgimento di una campagna d'informazione sul capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è stanziata sul capitolo n. 1156 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 la somma di L. 2.000.000.000 da prelevare sui proventi delle oblazioni di cui all'art. 34 della legge medesima.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

9. 033.

GOVERNO.

Ricordo che la Presidenza ha già dichiarato inammissibili gli articoli aggiuntivi Geremicca 9.01 e 9.03 e 9.04, Rocelli 9.05, 9.06 della Commissione, Botta 9.07, Bosco Bruno 9.011, Boetti 9.08 e 9.09, Bosco Bruno 9.012, Columba 9.017, Pazzaglia 9.029, Becchetti 9.018 e 9.019, Felisetti 9.022, limitatamente al primo periodo, 9.024 della Commissione Geremicca 9.025, Baghino 9.028, Columba 9.026, Bosco Bruno 9.027, Mannino Antonino 9.032, 9.033 del Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, avverto che all'articolo 10, ultimo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

dal decreto-legge, non sono riferiti emendamenti. Avverto altresì che all'articolo 1 del disegno di legge è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, che è già stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza:

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare, a norma dell'art. 79 della Costituzione, un decreto di amnistia per i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

La concessione dell'amnistia è sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i responsabili della realizzazione dell'opera versino le somme di denaro previste a titolo di contributo di sanatoria;

b) l'opera abusiva sia stata ultimata nei termini stabiliti dalla legge n. 47 del 1985 e successive integrazioni e modificazioni.

La presentazione, entro il termine perentorio indicato dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985 della domanda di sanatoria accompagnata dalla attestazione del versamento del contributo di sanatoria sospende l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative.

Dis 1. 01.

POCHETTI, GEREMICCA.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e che la Presidenza ha dichiarato ammissibili?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pochetti 1.04, poiché stravolge l'impostazione della legge n. 47. Abbiamo

sempre operato una riduzione, eventualmente, sugli oneri di concessione, come nell'articolo 37 della legge n. 47, e non siamo mai intervenuti in senso contrario. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Amodeo 1.1. e contrario sull'emendamento Guarra 1.2. Per quanto concerne l'emendamento Geremicca 1.3, la Commissione è contraria alla seconda parte dello stesso; per la prima parte sarei d'accordo, in quanto la stessa è già stata recepita con il parere favorevole sull'emendamento Amodeo 1.1; la seconda parte, invece, che estende il beneficio alla riduzione dell'oblazione alle opere abusive nel comune confinante, sembra a me eccessiva, poiché con la stessa si dà la possibilità di effettuare sanatorie anche per seconde case, al mare o in montagna.

Per quanto riguarda l'emendamento Geremicca 1.4, esso è da ritenere assorbito dall'emendamento Amodeo 1.1, che modifica il testo del Governo. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Porto 1.03.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.1 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Geremicca 2.2 ed invito l'onorevole Bruno Bosco a ritirare il suo emendamento 2.3. In caso contrario la Commissione non lo accetta. Raccomando, infine, l'approvazione dell'emendamento 2.4 della Commissione.

Invito i presentatori dell'emendamento Polesello 5.1 a ritirarlo; altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rocelli 7.01.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 9.1 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Geremicca 9.2 in quanto assorbito dal predetto emendamento 9.1. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.013 della Commissione ed esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Geremicca 9.010. Invito i presentatori a voler ritirare gli articoli aggiuntivi Balzardi 9.014 e Becchetti 9.015; altri-

menti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Geremicca 9.020 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Becchetti 9.016.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pochetti 9.031, in quanto contrastante con il terzo comma dell'articolo 43 della legge n. 47. Esprimo altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Geremicca 9.021 e Lo Porto 9.030.

Per quanto riguarda il secondo periodo dell'articolo aggiuntivo Felisetti 9.022, di cui la Presidenza ha dichiarato inammissibile il primo periodo, invito il presentatore a volerlo ritirare in quanto assorbito dall'articolo aggiuntivo 9.023 della Commissione, che è quasi identico.

Raccomando infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.023 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pochetti 1.04 e sull'emendamento Amodeo 1.1.

PRESIDENTE. Le ricordo che il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento Amodeo 1.1.

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è contrario.

Il Governo esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Guarra 1.2, e Geremicca 1.3 e 1.4, nonché sull'articolo aggiuntivo Lo Porto 1.03; accetta l'emendamento 2.1 della Commissione ed è contrario agli emendamenti Geremicca 2.2 e Bosco Bruno 2.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, della Commissione, il Governo si rimette all'Assemblea, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Polesello 5.1; in riferimento all'emendamento Rocelli 7.01 il Governo si rimette all'Assemblea.

Il Governo esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 9.1 della Commissione e Geremicca 9.2 e sugli articoli aggiuntivi 9.013 della Commissione, Geremicca 9.010, Balzardi 9.014, Becchetti 9.015 e Geremicca 9.020; esprime, altresì, parere decisamente contrario sull'articolo aggiuntivo Becchetti 9.016, in quanto le riduzioni previste si riferiscono a tutti gli atti di precostituzione di lottizzazioni.

Inoltre il Governo esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pochetti 9.031, Geremicca 9.021 e Lo Porto 9.030. Quanto all'articolo aggiuntivo Felisetti 9.022, vorrei invitare il presentatore a ritirarlo, in quanto assorbito dall'articolo aggiuntivo 9.023 della Commissione.

LUIGI DINO FELISETTI. Aderisco all'invito del Governo, signor Presidente, poiché mi riconosco nell'articolo aggiuntivo della Commissione, di contenuto analogo.

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Accetto infine l'articolo aggiuntivo 9.023 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario.

Poiché sono state richieste votazioni a scrutinio segreto, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Sospendo la seduta fino alle 18.

**La seduta, sospesa alle 17,40,
è ripresa alle 18.**

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica ha

inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Maria Teresa Salvemini a presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo alla votazione.

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pochetti 1.04. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare pochissimi minuti di attenzione, perché vale la pena di riflettere sul contenuto dell'articolo aggiuntivo che stiamo per votare, dal momento che esso tenta di correggere una distorsione grave contenuta nella legge n. 47 del 1985, e lo fa senza scardinare la struttura fondamentale di tale legge.

Mi spiego. Oggetto di questo articolo aggiuntivo è il carattere, che molti hanno definito fiscale, mercantile, della legge, che ne costituisce uno dei limiti fondamentali. In poche parole, con l'articolo 37 della legge n. 47 si dà facoltà alle regioni di dimezzare gli oneri di urbanizzazione, cioè proprio quei fondi destinati al recupero del territorio, e invece tutte le risorse dell'oblazione vengono devolute allo Stato come contributo generico ed indifferenziato.

Il nostro articolo aggiuntivo rovescia tale impostazione e consente al cittadino di pagare l'intero contributo di urbanizzazione, e quindi di dare al comune le risorse che servono per il recupero del territorio, e di pagare l'oblazione in misura di un centesimo di quella prevista, cioè in forma simbolica.

In sostanza, con questo articolo aggiuntivo si vuole creare una sanatoria in favore del territorio, anziché dar vita ad un commercio del perdono dal punto di vista penale.

Riteniamo che anche chi vuole difendere la legge così com'è possa contribuire, approvando questo articolo aggiuntivo, a darle un carattere più equo.

Faccio notare, e concludo, che nel nostro articolo aggiuntivo sono presenti elementi di notevole rigore, in quanto, innanzitutto, si stabilisce che dei benefici in esso contenuti può usufruire solo il titolare di una prima casa, che per di più abbia i requisiti di reddito per accedere all'edilizia pubblica. In secondo luogo, si dà la facoltà di accedere a questa forma di sanatoria rispettando le caratteristiche del territorio delle varie zone del paese.

In passato è stato rifiutato l'istituto dell'amnistia che noi proponevamo. Poi sono stati rifiutati i programmi, che proponevamo sempre noi, per il recupero del territorio. Bene, con questo articolo aggiuntivo è possibile raggiungere questi obiettivi e per ciò chiediamo anche ai colleghi della maggioranza di votare a favore del nostro articolo aggiuntivo 1.04 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Preannuncio che il gruppo della democrazia cristiana voterà contro questo articolo aggiuntivo, per due motivi sostanziali. In primo luogo perché già la legge autorizza le regioni ad abbattere fino al 50 per cento gli oneri di urbanizzazione e invece, così si precluderebbe ai cittadini la possibilità di usufruire di questo «sconto».

Ma la considerazione più importante è che con questa modifica praticamente non vi sarebbe più nessuna distinzione tra cittadino che ha costruito abusivamente e cittadino che è in regola con la legge. Ma siccome, nonostante tutti i possibili sforzi, noi non possiamo non tenere conto di questa distinzione, che consideriamo

anche un atto di carattere politico e morale, chiediamo che questa proposta emendativa venga respinta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO. Onorevoli colleghi, mi trovo sinceramente costretto a richiamare l'attenzione di tutti su quanto è stato fino ad oggi dibattuto e dichiarato al di fuori del Parlamento, in tutte le occasioni, da uomini politici di tutti i partiti, ogni volta che hanno avuto contatti diretti con una pubblica opinione alla quale tutti, nessuno escluso, compresi dunque i rappresentanti della democrazia cristiana, abbiamo promesso di adeguare questa normativa alle aspettative delle genti, soprattutto dell'Italia meridionale.

Sicché, quando con le proposte emendative degli onorevoli Pochetti e Gericca — del resto uguali nella sostanza e nello spirito a quella presentata dal mio gruppo — si chiede un trattamento diverso per gli abusivi per necessità, per coloro che hanno costruito la prima abitazione al cospetto di situazioni normative che impedivano loro di seguire la trafila amministrativa burocratica, si compie un atto doveroso per venire incontro a cittadini che le stesse strutture statali hanno obbligato a non rispettare la legge. E queste persone sono state da tutti i partiti politici e da tutti gli uomini politici (compresi i democristiani) illuse, perché è stato loro promesso che si sarebbe arrivati a quella vasta sanatoria che tutti a parole hanno predicato a vantaggio dell'abusivismo per necessità.

Ora, in questa sede, con le stesse forze politiche e con gli stessi uomini politici ci si abbarbica alla logica della disciplina di partito, dimenticando quanto è stato promesso soltanto ieri l'altro agli abusivi per necessità, i quali sono stati indotti a questa lunga e dura attesa soltanto perché la promessa è stata seria e quasi generalizzata.

A questo punto, osserviamo che i democristiani fanno un passo indietro. Ma io

rivolgo un appello a tutti i parlamentari democristiani che conoscono il problema perché lo vivono direttamente nelle regioni in cui vengono eletti: va da sé che ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità!

Noi dunque voteremo a favore di questo emendamento, sperando che venga successivamente approvato anche quello che porta le nostre firme (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amodeo. Ne ha facoltà.

NATALE AMODEO. Il gruppo socialista si dichiara contrario a questo articolo aggiuntivo, perché, se approvato, esso sanerebbe soltanto le abitazioni con meno di 200 metri quadrati; alla seconda riga dell'articolo aggiuntivo si fa riferimento, infatti, alla prima abitazione, come stabilito dalla legge n. 47.

A nostro giudizio, l'approvazione di questo articolo aggiuntivo renderebbe inutile, dopo, l'approvazione del cosiddetto emendamento dei figli, in quanto pagando l'1 per cento, come proposta, si renderebbe inutile la detrazione di un terzo per ogni figlio. Anche per queste motivazioni, oltre che per quelle già esposte da altri colleghi, il gruppo socialista esprimerà voto contrario (*Commenti*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 1.04 Pochetti, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 447

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Maggioranza 224
 Voti favorevoli 226
 Voti contrari 221

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Biasini)

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Malgari
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo

Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Borgoglio Felice
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria
 Bozzi Aldo
 Breda Roberta
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Calonaci Vasco
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanna
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio

Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Medri Giorgio
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Scarlato Guglielmo
 Scovacricchi Martino
 Senaldi Carlo
 Seppia Mauro
 Serafini Massimo
 Serrentino Pietro
 Serri Rino
 Servello Francesco
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Sodano Giampaolo
 Sorice Vincenzo
 Spataro Agostino
 Spini Valdo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Fioret Mario
 Galasso Giuseppe
 Goria Giovanni
 Mammi Oscar
 Massari Renato
 Santarelli Giulio
 Zamberletti Giuseppe
 Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, dopo l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, che sconvolge completamente il disegno di legge, e crea gravi... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ma onorevoli colleghi, ascoltiamo! Non vogliamo nemmeno ascoltare l'onorevole rappresentante del Governo?

SALVATORE RINDONE. il Governo è abusivo! (*Commenti*).

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. ... e crea gravi perplessità; non essendo tra l'altro pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

sente il ministro dei lavori pubblici perché in America, io chiedo una sospensione della seduta perché il Governo abbia la possibilità di valutare la portata dell'articolo aggiuntivo testé approvato (*Proteste all'estrema sinistra e a destra*).

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi, un po' di silenzio! Proceda, onorevole sottosegretario.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho chiesto, signor Presidente, che la seduta venga sospesa, per avere io ... (*Vive proteste all'estrema sinistra e a destra - Si grida: «Dimissioni»*).

PRESIDENTE. Ma onorevoli colleghi, io mi vedo costretto a sospendere la seduta... L'onorevole sottosegretario ha il diritto di esprimere il suo parere, di formulare la sua richiesta! (*Vive, reiterate proteste all'estrema sinistra*).

GUIDO ALBORGHETTI. Ma dov'è Nicolazzi?

PRESIDENTE. Il sottosegretario lo rappresenta legittimamente; è in questo momento il Governo!

MARIO POCHEZZI. È ben misera cosa, se lui è il Governo!

PRESIDENTE. No, lasciamo stare: questi sono aggettivi, veramente, inopportuni! Onorevole sottosegretario, proceda.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, ripeto che la portata di questo articolo aggiuntivo è talmente grave, che io ritengo necessaria una sospensione della seduta, per avere la possibilità di informare il Governo, affinché lo stesso possa fare le sue valutazioni. Tra l'altro, ripeto che il ministro dei lavori pubblici è assente perché si trova in America. La portata di questo articolo aggiuntivo deve essere valutata dal Governo nel suo com-

plesso, e ribadisco pertanto la richiesta di sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario ha chiesto una sospensione della seduta per riferire al Presidente del Consiglio circa le implicazioni derivanti dal voto testé espresso dalla Camera. Mi sembra che non si possa non accogliere tale richiesta. Del resto in passato si è sempre adottato questo criterio.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, vorrei intervenire contro la richiesta formulata dal Governo in quanto mi sembra che il Parlamento, avendo piena conoscenza di tutti gli emendamenti che sono stati presentati, unitamente al Governo che per altro, mi permetto di rilevare, ha modificato le sue opinioni nel passaggio dalla Commissione all'Assemblea, è perfettamente in grado di procedere all'esame di questo decreto e di consentirne la conversione in legge entro la giornata di oggi.

Non vedo quindi la ragione per la quale la seduta debba essere sospesa, posto che in ogni caso la valutazione politica dell'emendamento ora approvato non può che essere positiva, non solo perché la Camera ha approvato tale emendamento, ma anche perché di fatto esso preconstituisce tre punti di forza: l'abusivo non pagherà meno del cosiddetto regolare, il trasferimento dei fondi avverrà dal Ministero del tesoro ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione, viene colpito al cuore il meccanismo dell'oblazione che noi abbiamo sempre ritenuto sbagliato ed improprio. A questo punto ritengo che la Camera possa e debba proseguire i suoi lavori. (*Applausi all'estrema sinistra*).

GUIDO LO PORTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente, anche il nostro gruppo esprime parere sfavorevole alla sospensione della seduta. Siamo nel pieno di un dibattito che impegna le più avvertite coscienze dell'opinione pubblica italiana e meridionale in particolare, e non sembra assolutamente opportuna una richiesta di sospensione solo perché la Camera ha recepito le istanze provenienti dalle popolazioni interessate.

È un dibattito, questo, che noi abbiamo il dovere di proseguire, ed al quale ciascun gruppo intende contribuire con il peso della proprie capacità propositive.

Noi ci assumiamo le nostre responsabilità come gruppo, ed abbiamo dichiarato in partenza il nostro consenso all'emendamento testè approvato. Contiamo di contribuire all'ulteriore modifica del decreto-legge al nostro esame che, così come è formulato, non è sufficiente a risolvere i numerosi problemi presenti nel paese. Signor Presidente, la imploriamo di consentire alla Camera di procedere nel suo dovere-diritto di approvare e modificare il provvedimento all'esame. *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. È nella prassi accogliere le richieste di sospensione formulate dal Governo. In questo caso tale richiesta è motivata dall'esigenza di una valutazione dell'intero Governo su un fatto ben specifico.

Chiedo al rappresentante del Governo se ritiene che i lavori possano essere ripresi questa sera stessa, oppure se ritenga preferibile che l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76 sia rinviato ad altra seduta.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, non ritengo possibile proseguire nella giornata di oggi l'esame del disegno di legge di conversione in questione.

Ritengo necessaria una valutazione collegiale dell'intero Governo, in quanto l'emendamento approvato non è di poco conto. Esso infatti sconvolge la filosofia della legge n. 47, in base alla quale sono

state già presentate 1.200 mila domande di sanatoria. È chiaro che rispetto all'emendamento approvato è necessaria una valutazione collegiale complessiva del Governo che certamente non può avvenire entro la giornata odierna.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, mi sembra che lei abbia rivolto una domanda al sottosegretario, l'unico rappresentante del Governo nella seduta odierna, per sapere fino a quando a suo avviso sarebbe opportuno sospendere l'esame di questo provvedimento.

Se l'onorevole sottosegretario deve informare il Governo, e se i rapporti all'interno del Governo sono quelli che abbiamo potuto osservare in quest'ultima fase della vita politica italiana, bisognerà aspettare che l'onorevole Craxi e il ministro degli affari esteri tornino da Tokyo per poter giungere ad una decisione su questa materia. Rilevo tra l'altro che qui non è presente nemmeno il ministro dei lavori pubblici, il quale di fronte ad un provvedimento di questo genere aveva oggi il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Signor Presidente, noi non possiamo consentire che si vada ad un lungo rinvio, perché il Governo può essere informato in poco tempo e la Camera deve poter riprendere il suo lavoro, visto che ha già manifestato una precisa volontà rispetto ai problemi che abbiamo in discussione. Tale volontà deve essere rispettata dal Governo, il quale continua tuttavia a respingere con spocchia le decisioni adottate dal Parlamento *(Vivi applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, onorevoli colleghi, io non faccio altro che richiamarmi sommamente ad una prassi che naturalmente è da tutti voi ben conosciuta. Il Governo chiede una sospensione dell'esame del provvedimento ed un rinvio ad altra seduta per consentire un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

approfondimento delle sue valutazioni. Il Governo, anche in assenza del Presidente del Consiglio, avrà certamente l'autorità per esercitare tale approfondimento, per cui non posso che accogliere la richiesta avanzata dal sottosegretario Gorgoni.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 7 maggio 1986, alle 10,30:

Seguito della discussione delle proposte di modificazione del regolamento:

Proposta di modificazione dell'articolo 115 (doc. II, n. 18).

— *Relatore:* Gitti.

Proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94 (doc. II, n. 19).

— *Relatore:* Segni.

Proposta di modificazione degli articoli 24, 44, 69 e 81 (doc. II, n. 21).

— *Relatore:* Gitti.

Proposta di modificazione dell'articolo 5 (doc. II, n. 22).

— *Relatore:* Bassanini.

La seduta termina alle 18,25.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione su risposta orale Poli Bortone n. 3-02123 del 26 settembre 1985 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02521.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20,30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATEINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BELARDI MERLO, CALONACI, CAPECCHI PALLINI, FAGNI E MINOZZI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

l'ENI avrebbe chiesto al Fondo sociale europeo un consistente contributo per l'approntamento di un corso di formazione rivolto a sei giovani neo-diplomati da assumere, con contratto di formazione e lavoro, dal 1° gennaio 1987, presso lo stabilimento SCLAVO di Siena;

nella richiesta medesima sarebbe prevista l'assunzione solo di giovani maschi —:

se ciò corrisponda al vero;

in caso affermativo quale iniziativa intendono assumere, per invitare l'ente pubblico in parola, al rispetto della legislazione paritaria e del diritto comunitario in materia di parità di trattamento, per impedire che si consumi una discriminazione così palese nei confronti delle giovani donne disoccupate che possiedono gli stessi requisiti richiesti per la partecipazione alle attività formative per acquisire la professionalità necessaria a svolgere mansioni di addetti di laboratorio presso la SCLAVO. (5-02518)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per risarcire gli agricoltori dei gravi danni subiti dal divieto di vendita dei prodotti ortofrutticoli deciso a seguito dell'inquinamento nucleare derivante dalla nube radioattiva proveniente dall'Unione Sovietica. (5-02519)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti abbia preso o intenda prendere per potenziare il Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura in relazione allo scandalo della massiccia adulterazione del vino, anche con sostanze tossiche, e per proteggere ad un tempo agricoltori e consumatori.

Subordinatamente l'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno disporre di tenere aperti al servizio del pubblico i centri di analisi dei Nuclei repressione frodi. (5-02520)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

presso il tribunale di Milano è in corso dal 20 aprile 1982 un giudizio per plagio Mello-eredi Petrucci contro CGD-GBS in merito alle composizioni « E me ne andrò » del maestro Giuseppe Petrucci e « Interno B » di Giovanni Mello;

le due composizioni erano state incise su disco 45 giri marca Phonorex-Unitfunk pubblicato a Milano nell'ottobre 1975;

il brano « E me ne andrò » del maestro Petrucci (paternità accertata il 3 giugno 1971) veniva plagiato da Carlos Santana con la composizione « Europa » divenuta un successo internazionale ideata, incisa e pubblicata in Italia, in anteprima mondiale dalla CBS Sugar di Milano il 22 marzo 1976;

il brano « Interno B » di Mello (paternità accertata il 2 ottobre 1973) veniva plagiato da F. Mangucci con « sotto la pioggia » pubblicato il 30 marzo 1976 e nuovamente ripreso da E. Jannacci con STURMTRUPPEN (tema del film omonimo del 16 novembre 1976);

le composizioni di Santana, Mengucci e Jannacci venivano tutte incise su disco CBS Sugar ora CGD Messaggerie musicali;

in data 18 febbraio 1985 il Mello iscritto alla SIAE col n. 40821 dava comu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

nicazione telegrafica alla SIAE di aver dato inizio ad uno sciopero della fame per sollecitare la SIAE stessa ad intervenire nella su citata vicenda di plagio;

la SIAE, dei cui quadri direttivi fa parte Piero Sugar nulla ha fatto per tutelare il diritto d'autore e quello alla paternità dell'opera, privilegiando evidentemente, suoi interessi economici (il disco di Petrucci-Mello ha avuto una tiratura di mille copie, quello di Santana-Mengucci-Jannacci è stato riprodotto in alcuni milioni di esemplari con notevoli benefici anche per la stessa SIAE che ha riscosso ed amministrato i proventi);

il maestro Gino Negri, di Milano, perito d'ufficio, bizzarro autore di un volume dal titolo *La scala si è rotta* nel quale rifaceva in chiave chiaramente allegorica l'intera vicenda, nella sua « pilotata » perizia, allo scopo di negare l'esistenza del plagio accusava tutti gli autori (Petrucci, Mello, Jannacci, Santana, Mengucci) di « luogo-comunismo », pur riconoscendo che « le somiglianze esistono sicuramente »; lo stesso Negri, concludeva la su nominata pubblicazione dicendo... « Semplice l'hanno deciso i vertici. Spasiamo l'Europa, regolarizziamo la nostra posizione nei riguardi dell'Europa. Sì, l'Europa ha bisogno di una sistemazione »... -;

se non ritengano di dover richiamare la SIAE a rivedere il suo statuto contemplando, in materia di plagio, la costituzione di una commissione tecnico-consulativa che esprima pareri qualificati sull'esistenza e l'entità dei plagi lamentati dagli iscritti, prima che questi decidano di sostenere il gravoso onere di adire l'autorità giudiziaria;

se non reputino indispensabile invitare la SIAE a costituire, a tutela dei suoi iscritti un collegio arbitrale cui affidare la risoluzione di controversie in materia di plagio;

se non ritengano inammissibile che la SIAE non renda pubbliche le date di deposito delle composizioni, se non a ri-

chiesta del giudice e quindi ad azione legale già iniziata nell'assoluta incertezza sulla priorità del deposito;

se non credano di ravvisare nel silenzio della stampa e della TV sulla vicenda di plagio su menzionata una evidente sottomissione allo strapotere dei convenuti in giudizio (la CGD Messagerie musicali e la multinazionale CBS);

se non ritengano, infine, che l'episodio oggetto dell'interrogazione, e tutto quanto su riferito si debbano inquadrare in un panorama di grave scadimento qualitativo della produzione musicale italiana, che preferisce la comoda redditizia scorcioia del plagio alla faticosa strada dell'autentica creatività, oltre che la facile esportazione foriera di lauti proventi economici a case discografiche straniere.

(5-02521)

BINELLI, POLI, IANNI, PALOPOLI, COCCO, BELLINI, PASTORE, TORELLI, BONCOMPAGNI, ZOPPETTI, TOMA, ANTONELLIS, BARZANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che la calamità nazionale provocata dalla nube tossica ha creato impressione e sconcerto nei cittadini, anche per il modo contraddittorio con cui i diversi Ministri interessati hanno affrontato il problema;

non appare ancora del tutto chiaro se il governo ed il Ministro dell'agricoltura intendano applicare la legislazione esistente od approntare nuovi strumenti per fronteggiare i riflessi economici negativi determinatisi per i produttori e per il settore commerciale in seguito all'ordinanza del Ministro della sanità che vieta la vendita di numerosi prodotti orticoli per quindici giorni -;

su quale base scientifica intenda procedere per assumere le necessarie misure — in relazione alle produzioni che possano essere state contaminate — per salvaguardare la salute dei cittadini e il reddito dei produttori;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

quali provvedimenti immediati intenda assumere per attivare l'intervento dell'AIMA per il ritiro delle eccedenze di ortaggi;

quale iniziativa intenda assumere per l'individuazione di una base documentale dei prezzi e delle quantità di produzione avviate alla vendita e respinte in seguito ai provvedimenti citati;

quali procedure intenda fissare per la certificazione delle quantità che in seguito al normale ciclo di produzione siano state raccolte a far data dal giorno 3 maggio u.s. fino a che permarranno gli attuali divieti. (5-02522)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che con lettera prot. 58915 del 21 aprile 1986 il ministro della pubblica istruzione informava i componenti della VIII Commissione della Camera in merito ad un progetto, di intesa con la RAI-TV, finalizzato all'orientamento degli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie superiori;

che nel suddetto documento si comunicava che l'intervento sperimentale sarebbe stato realizzato anche attraverso « 5 ore di trasmissione televisive che avranno luogo nei giorni 28-29 (due ore) e 30 (un'ora) aprile a partire dalle ore 9 di ogni giorno » —:

1) a quanto ammonta l'onere dell'operazione sperimentale ed in particolare la spesa sostenuta presso la RAI-TV;

2) di quale personale si sia servito per le trasmissioni e con quali criteri è stato scelto;

3) quanti istituti secondari superiori hanno predisposto le condizioni per l'ascolto e la partecipazione da parte degli studenti;

4) quante classi hanno assistito alle trasmissioni televisive;

5) quale documentazione è stata preventivamente fornita agli studenti ed entro quale periodo.

Per sapere infine, se ritenga davvero utile tale tipo di sperimentazione, o se non la si debba considerare una forma surrettizia di sovvenzionamento della RAI-TV. (5-02523)

POLI BORTONE E MENNITTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che alcuni anni addietro è stato ritrovato a Punta del Serrone, al largo di Brindisi, un gigantesco piede bronzeo di centimetri 45;

che nel tratto di costa che va da Monopoli a punta della Contessa, dopo Brindisi, sono stati segnalati una decina di relitti di navi antiche;

che anfore, ancore di piombo e pietra, suppellettili in ceramica sono state recuperate solo grazie all'impegno del museo provinciale di Brindisi che ha promosso nel 1979 la campagna subacquea di Torre Santa Sabina ed ha effettuato ricerche nelle acque di Egnazia con la scoperta di un porto, sommerso, di Torre Guaceto ed Apani, di Punta Penna rossa, di Torre di Testa, di Savelletri in località Acque Chiare, di Punta Patedda;

che al museo provinciale di Brindisi è stata rinnovata la concessione che autorizza ricerche e recuperi, ma esso è privo dei finanziamenti indispensabili —:

se non ritengano urgente l'istituzione di corsi di archeologia subacquea in Brindisi, di concerto con la Facoltà di lettere dell'Università di Lecce, anche in considerazione del fatto che gli unici corsi sono tenuti ad Ustica e Favignana ad opera di privati;

se non voglia il Ministero per i beni culturali intervenire immediatamente stanziando per l'anno 1986, lire 300 milioni in favore del museo provinciale di Brin-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

disi, finalizzati al recupero e conservazione del materiale archeologico subacqueo, imputando la spesa per 150 milioni sul capitolo 2102 e per altri 150 milioni sul capitolo 2035 del bilancio del Ministero per i beni culturali. (5-02524)

FERRARI MARTE, TAGLIABUE, ROS-SATTINI, SERRENTINO E BRICCOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, dell'interno, dei trasporti, della protezione civile e per gli affari regionali.* — Per conoscere - atteso che nel mese di marzo e aprile 1986 vi è stata una costante e persistente caduta di piogge ed una situazione di notevole maltempo con abbondanti nevicate ad alta quota, con piogge a fondo valle che hanno determinato e causato in Lombardia, e specificatamente nelle aree della Valtellina e della Valchiavenna in provincia di Sondrio, danni così come in diverse zone dell'alto lago di Como in provincia di Como, si sono verificate numerose frane e valanghe, oltre al determinarsi di fenomeni gravi di smottamento, con conseguenti gravi danni ad abitazioni civili, strutture alberghiere e turistiche, ed a importanti punti stradali e ponti, che hanno causato gravi danni a privati, come a strutture di enti pubblici territoriali, oltre al disagio derivatone alle tante famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, che nel complesso portano a circa mille le persone interessate, fra le realtà pro-

vinciali di Como e Sondrio. In questo ambito vanno considerate le situazioni nelle frazioni di Catasco nel comune di Garzeno, di Noceno situata nel comune di Vendrogno (per smottamento del monte Vasso) e della frazione Oro nel comune di Bellano e in provincia di Como;

quali provvedimenti siano già assunti e predisposti e quali interventi s'intendono determinare anche con la utilizzazione del Fondo di solidarietà per le calamità naturali e di altre risorse finanziarie per interventi urgenti al fine di evitare blocchi di viabilità o l'isolamento di certe realtà abitative e di altri punti e situazioni disastrose che interessano abitazioni, realtà produttive artigianali, turistiche, agricole e della viabilità in generale;

se s'intendono assumere anche provvedimenti di differimento di pagamento contributivo previdenziale ed assistenziali, oltre che fiscali;

se non si ritenga utile determinare la definizione della mappa dello stato idrogeologico delle vallate più interessate ai fenomeni di smottamento o franosi;

se non si ritenga altresì utile un piano concreto d'intervento definito unitamente alla regione Lombardia, alle comunità montane, alle amministrazioni provinciali di Como, Sondrio e Varese, ai comuni interessati con la determinazione di stanziamenti che permettano gli interventi definiti nel tempo più breve per evitare il ripetersi di tali negativi fatti. (5-02525)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ZOLLA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere —

premesso che soltanto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 e n. 89, supplemento, rispettivamente dell'11 aprile 1986 e del 17 aprile 1986 sono stati pubblicati il decreto ministeriale di approvazione dei modelli per la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1986 e il decreto ministeriale di approvazione del modello 750 riservato alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;

considerato che la modulistica in questione si presenta notevolmente modificata, rispetto agli anni decorsi, a seguito della normativa di cui alla legge n. 17 del 17 febbraio 1985;

ritenuto che anche per la dichiarazione annuale dell'IVA gli operatori — specie delle categorie artigianali — trovano difficoltà di interpretazione e di esternalizzazione in presenza della diversa impostazione grafica che, a detta di esperti, crea intralci alla compilazione con sistemi meccanografici;

visto che in tale situazione sia le associazioni di categoria che i liberi professionisti esperti in materia sono costretti a caricarsi di un lavoro giornaliero oltremodo gravoso per tentare di soddisfare le aspettative dei richiedenti, con il pericolo di un aumento del rischio « errori » considerata la ristrettezza del tempo a disposizione —:

se non ritenga — assumendo iniziative urgenti — di accedere alla richiesta avanzata dalla Federazione regionale dell'artigianato del Piemonte intesa ad ottenere un immediato provvedimento di proroga dei termini di presentazione della

dichiarazione dei redditi al fine di consentire agli artigiani — e a tutti i contribuenti indistintamente — di assolvere correttamente gli obblighi fiscali. (4-15145)

MORA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto ad emanare il decreto previsto dalla legge n. 202 del 1983 la cui emanazione avrebbe dovuto avvenire entro il mese di dicembre 1983. Senza tale regolamento, di fatto, non è possibile qualificare, nella designazione, anche il burro nazionale, come avviene da tempo in Germania, in Francia e in Olanda. (4-15146)

PELLEGATTA, SERVELLO E FORNER.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che, presso la cava « ex Rovelli » di Lecco (Como) sono iniziati i lavori preliminari e che notevoli ritardi si stanno riscontrando nelle procedure di intervento —:

le ragioni dei ritardi, dato che con la legge n. 480 del 1985 lo Stato ha disposto lo stanziamento di 2 miliardi per assicurare stabilità alle pareti ed evitare così pericoli;

quali disposizioni possa dare per la prosecuzione dei lavori già approvati, tranquillizzando così gli abitanti e salvaguardando le abitazioni sottostanti. (4-15147)

SERVELLO E MUSCARDINI PALLI.
— *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a seguito delle denunce presentate nei confronti di una pescheria di Pavia e di due di Vigevano che smerciavano pesce contenente mercurio in dose doppia, ed in alcuni casi tripla, rispetto a quella consentita dalla legge, come è risultato dai campioni finora analizzati.

Premesso:

che già alcuni anni fa era stato lanciato un allarme dal presidio multizonale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

di igiene e prevenzione, senza che siano stati disposti adeguati accorgimenti;

che una indagine era stata disposta fin dal dicembre dello scorso anno con una circolare dall'assessorato alla sanità della regione Lombardia, a sua volta sollecitata dal Ministero;

gli interroganti, in considerazione del fatto che, se i provvedimenti non vengono adottati con la necessaria tempestività, perdura una minaccia per la salute pubblica, chiedono se il ministro non ritenga di disporre adeguate misure di prevenzione, interessando i competenti uffici zionali, perché i prelievi di campioni e le conseguenti analisi siano effettuati con maggiore frequenza e siano adottati provvedimenti di particolare severità nei confronti di coloro che violano l'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 marzo 1974, che stabilisce i limiti massimi del mercurio. (4-15148)

MUSCARDINI PALLI E TRANTINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — a seguito di quanto rilevato dalla Società italiana di Endocrinologia sui problemi derivanti da insufficiente apporto iodico e che cioè in Italia l'apporto quotidiano non supera i 100 microgrammi, livello considerato minimo per l'organismo, e che addirittura in certe località, ad esempio, tra Messina e Catania, tale apporto non supera i 25 microgrammi-die e che un'unica soluzione per arrivare a dare a tutta la popolazione italiana un apporto superiore di iodio sembra essere quella di aggiungerlo al sale per uso domestico, ma che l'attuale legislazione in merito prescrive che lo iodio e il sale vanno preparati in confezioni separate e vendute solo su esplicita richiesta, considerato anche che solo nel 1982 sono stati registrati in Lombardia più di 3.800 casi di gozzo con le evidenti conseguenze —:

se il ministro intenda o meno promuovere una immediata indagine in merito e conseguentemente assumere iniziative dirette alla immediata modifica della

normativa vigente, in modo tale che sia consentita l'immissione di iodio nelle confezioni di sale per uso domestico.

(4-15149)

MUSCARDINI PALLI E POLI BORTONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che da diversi studi risulta il maggior rischio di malattie di tipo tumorale nelle persone obese (per quanto riguarda il tumore al seno il rischio sale a 4,7) — se sia in atto una campagna di educazione alimentare nelle scuole, nelle USL, nei consultori. (4-15150)

MUSCARDINI PALLI E BERSELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerate anche le affermazioni del professor Francesco Chiodo, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, e che cioè vi è un aumento di malattie quali l'encefalite virale, le malattie infettive polmonari, la malaria filariasi ed amediasi, nonché l'epatite virale e la salmonellosi, considerato che nel bollettino epidemiologico nazionale si evidenzia come in Emilia Romagna la media dell'epatite virale sia dell'8,9 contro l'8,5 della media nazionale, della salmonellosi del 7 contro il 4,5, ecc. e che sono aumentati i casi di febbre tifoide, morbillo, brucellosi e le malattie epidermiche dei bambini —:

quali misure il ministro intenda prendere di concerto con gli organi sanitari della regione Emilia Romagna e quali provvedimenti risulti al ministro che la regione abbia già adottati, se ne ha adottati. (4-15151)

MUSCARDINI PALLI, FORNER, PARI GI E FRANCHI FRANCO. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere se corrisponde al vero che una nota fabbrica di vernice di Rovereto ha scaricato in modo deliberato, piuttosto che accidentale, sostanze altamente tossiche, come lo stirene monomero, nell'Adige e quali provvedimenti intenda prendere per la tutela delle acque dell'Adige. (4-15152)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere — nell'avvicinarsi della stagione estiva — se siano stati eseguiti opportuni controlli per individuare eventuali zone di litorale nelle quali non possa essere consentita la balneazione e se sono state affrontate misure idonee alla bonifica del litorale italiano nelle zone inquinate. (4-15153)

MUSCARDINI PALLI E BAGHINO. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere se sia vero che tutti i giorni una nota ditta chimica di Cogoleto elimina i propri scarti velenosi (tonnellate di rifiuti contaminati da cromo esavalente altamente tossico) in mare a 4 o 5 miglia dalla costa e quali provvedimenti intende prendere. (4-15154)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello sciopero ad oltranza dei 17 dipendenti dei magazzini Bm del gruppo « Standa » Montedison che da settimane stanno attuando una serie di proteste su tutto il territorio regionale per difendere il posto di lavoro;

se, negli incontri a livello ministeriale, sono in atto o se s'intendono adottare provvedimenti per evitare il dramma dei licenziamenti, sempre angosciosi, ma più tragici nella terra di Puglia priva di complessi industriali, di alternative lavorative o impiegatizie. (4-15155)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi per cui la pratica di pensione di Quirito Luigi nato il 14 aprile 1914, residente a Foggia, via San Pietro Alcantera 32 pos. amm. 1515109, prot. n. 781362, in trafila burocratica dal 1962 non è stata ancora definita. Sarebbe necessaria una sollecita definizione alla pratica data l'età ed il bisogno economico dell'interessato. (4-15156)

BELLOCCHIO E TRIVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

le cause che negli scorsi mesi abbiano portato a morte, nel giro di pochissimo tempo, ben 9 cani del servizio antidroga presso il gruppo cinofilo della legione di Napoli;

quale l'ammontare del danno subito dall'erario;

se siano emerse responsabilità colpose o dolose ed in tal caso se sia stato promosso giudizio di responsabilità per il risarcimento del danno presso la Corte dei conti;

altresì i « reali motivi » per i quali il sottufficiale responsabile del gruppo cani antidroga sia stato trasferito « per esigenze di servizio » a Trieste, quando è noto che con un proprio rapporto alla magistratura aveva denunciato l'inoperosità e l'insensibilità dei superiori gerarchici, rei, ad avviso degli interroganti, di non aver dato peso alcuno alla denuncia del sottufficiale responsabile del pericolo d'infezione cui andavano soggetti i cani, a causa della loro permanenza in ambienti malsani;

infine, anche prendendo spunto dalla « disadorna vicenda denunciata » quali iniziative intende adottare per giungere, nel più breve tempo possibile, ad una riforma democratica del regolamento del corpo della Guardia di finanza, e ciò, al fine di evitare che in nome di affatto dimostrate « esigenze di servizio », chiunque gerarchicamente subordinato possa essere trasferito *ad horas*, perché elemento « indesiderabile ». (4-15157)

BELLOCCHIO E FRANCESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della precaria situazione igienico-sanitaria in cui versa la sede dell'Ispettorato del lavoro di Caserta;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

quali urgenti iniziative intende adottare per evitare che tale situazione si ripercuota ulteriormente in modo negativo sull'attività d'istituto, in quanto il personale è impedito ad organizzare i servizi in modo efficiente, con gravi ripercussioni all'interno e all'esterno;

se non ritenga in via immediata di adoperarsi affinché tali carenze siano eliminate con il reperimento di un ufficio più idoneo, e, primo fra tutti, quello immediatamente disponibile, perché lasciato libero dalla sede provinciale dell'INAIL.

(4-15158)

SANNELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Maffeo Raimondo, nato a San Pancrazio Salentino (Brindisi) l'11 agosto 1901 e deceduto il 18 marzo 1979 a causa di un ordigno esplosivo. Posizione istruttoria n. 7518896/AG.

(4-15159)

MUNDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che dal 1969 è costituito il fondo di previdenza e quiescenza del personale del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e che il personale dipendente interessato raccoglie notizie contraddittorie e non sempre rassicuranti sul « fondo » e la sua gestione — ogni utile notizia sulla consistenza, gli organi ed i criteri di gestione e di impiego delle risorse disponibili.

(4-15160)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere, direttamente o tramite la prefettura di Bari per la convocazione del consiglio comunale di Conversano, il cui sindaco è dimissionario e il consiglio non si riunisce per la presa d'atto delle dimissioni e per l'elezione del nuovo sindaco e della giunta.

(4-15161)

CALONACI, DI GIOVANNI E TAGLIABUE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

per garantire ai consumatori carne salubre e di buona qualità e per assicurare agli allevatori un'adeguata remunerazione è necessario somministrare agli animali mangimi sani, commercializzati a prezzi equi;

secondo un recente comunicato dell'Assalzo si assisterebbe, invece, alla presenza sul mercato di prodotti alimentari per uso zootecnico abusivi, particolarmente farine di carne e grassi animali;

tali mangimi, prodotti illegalmente e incontrollati, possono non essere rispondenti alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e contenere prodotti inquinanti o tossici, con pericolo per la salute degli animali e dei consumatori: —

se ciò corrisponde al vero e, in tal caso, quali iniziative intende assumere per combattere ed eliminare il commercio abusivo dei mangimi;

come intende intervenire affinché siano estesi il controllo e la vigilanza sulla produzione e la commercializzazione dei mangimi, per salvaguardare la salute e gli interessi dei consumatori e degli allevatori.

(4-15162)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* — Per sapere — premesso che

in data 1° marzo 1985 i lavoratori della società Autostrade S.p.A. delle stazioni di Civitavecchia sud e di B. Aurelia V tronco hanno fatto richiesta alla USL RM 21 e al centro di medicina preventiva di Civitavecchia di una indagine ergonomica sulle condizioni di lavoro dei dipendenti che operano presso i caselli autostradali;

in data 5 marzo 1985 la USL RM 21 — Servizio Igiene Ambiente e Sicurezza

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

del Lavoro rispondeva evasivamente rinviando a data da destinarsi ogni eventuale presa in considerazione della richiesta in oggetto.

Tenuto conto dell'altissimo grado di incidenza di malattie professionali (utite, sinusite, artrosi cervicale, discopatia, gastrite, ulcere, disturbi circolatori, intossicazioni, etc) cui sono soggetti questi lavoratori;

tenuto conto che il problema riguarda circa tremila-quattromila lavoratori che operano nelle ventisei società autostradali a partecipazione statale;

tenuto conto delle oggettive e gravi carenze delle strutture del posto di lavoro, realizzate senza considerare le più elementari norme di igiene del lavoro (sedili inidonei, piano di lavoro sopraelevato, mancanza di visibilità per l'individuazione dei veicoli, microclima, vibrazioni, rumorosità, calore, luce, inquinamento degli scarichi tossici, mancanza di sistemi di sicurezza, etc);

tenuto conto della lunga permanenza dei lavoratori nelle cabine a causa dei turni massacranti notturni e diurni cui sono sottoposti (ore 14,00-22,00; 22,00-6,00; 6,00-14,00) -:

1) quali sono i reali e gravi motivi che hanno impedito sino ad oggi alla USL RM 21 di Civitavecchia di accertare le condizioni di lavoro denunciate dai dipendenti della S.p.A. Autostrade;

2) se non ritengono di dover disporre direttamente un'indagine sulle condizioni e l'ambiente di lavoro di questi cittadini. (4-15163)

PALMIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

da diverse settimane i cittadini di Vicenza che devono transitare dalla strada comunale di Casale per via Veronese e viceversa, sono sottoposti a pesantissimi controlli affidati non già ad agenti

italiani ma a soldati americani (accompagnati da un carabiniere);

il prefetto di Vicenza - informato dall'interrogante - rispondeva che i controlli erano affidati ai soli agenti (carabinieri) italiani;

il consiglio di circoscrizione n. 3 di Vicenza ha invece ribadito, in un ordine del giorno unitario, la insopportabilità dei controlli fatti dai soldati americani lungo quelle strade -:

se ritiene di dover intervenire per ripristinare la sovranità italiana violata, affinché i militari americani non vengano più utilizzati fuori dalle loro basi;

se ritiene, viceversa, di dover predisporre misure di sicurezza che siano nel contempo efficaci e rispettose dei diritti dei cittadini vicentini. (4-15164)

SAMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei ripetuti atti intimidatori cui è stato fatto oggetto in queste settimane l'attuale capogruppo consiliare del PCI ed ex sindaco del comune di Cirò Superiore (Catanzaro), geometra Giuseppe Esposito che ha già subito nell'arco di venti giorni ben tre attentati alla sua automobile, il 18, 21 aprile e il 1° maggio 1986;

se tali fatti siano da collegarsi alla sua attività di capogruppo consiliare, in quanto sono avvenuti proprio all'indomani di una serie di denunce svolte dall'Esposito nel corso delle ultime sedute del consiglio comunale sull'operato dell'amministrazione comunale e su come, in modo particolare, essa affronta e gestisce la politica degli appalti e della esecuzione delle opere pubbliche;

se siano in corso indagini e a che punto siano giunte;

se, tenuto conto del clima di tensione e di preoccupazione che si è determinato tra le forze politiche di opposizione in seguito alle intimidazioni di cui sopra e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

all'atteggiamento complessivo assunto dagli attuali amministratori, e che potrà avere ulteriori e più gravi conseguenze, non ritenga urgente intervenire adottando tutti quei provvedimenti necessari per far piena luce su quanto accaduto e per ristabilire nell'ambito dell'amministrazione e del consiglio comunale un clima di serenità in modo da permettere ai rappresentanti dell'opposizione di poter svolgere liberamente, senza intimidazioni, il proprio ruolo e le proprie funzioni. (4-15165)

ABETE E DONAZZON. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

se risponde a verità il fatto che non sia stato ancora approntato da parte del Ministero dell'industria il regolamento di esecuzione e lo schema di capitolato-tipo per consentire alle pubbliche amministrazioni di adeguarsi alle disposizioni della legge 5 giugno 1985, n. 283 articolo 5, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 21 giugno 1985;

in caso affermativo, quali siano i motivi di questo ritardo già così significativo che corre il rischio di vanificare una legge approvata dal Parlamento nel quadro di un migliore utilizzo delle risorse delle comunità disponibili. (4-15166)

LEONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

i medici dipendenti da case di cura private sono tutelati da un contratto che prevede l'equiparazione economica del loro operato a quello del medico ospedaliero;

tale contratto però non prevede riconosciuto, solo per i medici dipendenti da case di cura strettamente private (a differenza di quelli dipendenti da case di cura gestite da ordini religiosi), il servizio prestato al fine della partecipazione ai pubblici concorsi, se non nella percentuale del 25 per cento della sua durata; si ritiene

che tale limitazione porti ad una svalutazione della qualità del lavoro dei medici dipendenti da case di cura gestite da privati, i quali medici, in realtà, operano in maniera identica, sia come ore settimanali, sia come responsabilità, ai medici ospedalieri;

il momento attuale, che costituisce una pausa di riflessione seguita alle rivendicazioni per il riconoscimento della figura del medico nel servizio sanitario nazionale, sembra il più idoneo per porre in discussione la validità di disposizioni che creano ingiustificate discriminazioni fra medici operanti in strutture diverse -:

se intenda assumere iniziative affinché, in relazione all'assunzione per pubblico concorso, sia pienamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata da parte del personale medico dipendente da strutture private non gestite da ordini religiosi. (4-15167)

SANGALLI, BIANCHINI E ORSENIGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

la legge 118/85, in materia di locazioni ad uso diverso dall'abitativo, aveva posto fine alla lunga fase di transizione dei contratti soggetti a proroga previsti dalla legge n. 392 del 1978, determinando il definitivo passaggio dal regime transitorio a quello ordinario, e contemperando, allo stesso tempo, gli interessi del conduttore mediante un « diritto al rinnovo » del contratto stesso e quelli del locatore attraverso la determinazione di un nuovo canone rivalutato in base alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo;

la recente pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge, comporta, sul piano giuridico, la risoluzione di diritto, e quindi senza necessità di disdetta, di centinaia di migliaia di contratti e crea un sostanziale vuoto legislativo ingenerando un forte stato di tensione tra gli interessati (commercianti, artigiani e liberi professionisti);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

secondo stime fornite dal Governo nella relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, presentata nel 1980, confermate, in riferimento alla situazione attuale, dalle associazioni di categoria, il 20 per cento delle aziende interessate dichiara di essere disposto a cessare l'attività nell'ipotesi di uno sfratto, con gravi riflessi negativi sul tessuto socio-economico del Paese e sull'occupazione, proprio oggi che si chiede al terziario l'assorbimento della forza lavoro espulsa dagli altri settori produttivi;

la decadenza delle norme della legge 118 favorisce manovre speculative sui canoni, stante la gravissima congiuntura del mercato edilizio, e alimenta una ripresa dell'aumento dei prezzi incompatibile con la manovra di rientro dall'inflazione e con le prospettive di rilancio dell'economia -:

quali provvedimenti si intendono adottare con carattere di urgenza per riequilibrare, almeno parzialmente, la posizione contrattuale delle parti, oggi alterata dalla decisione della Corte a tutto vantaggio del locatore, e per favorire la conclusione di nuovi contratti. (4-15168)

TOMA, GRADUATA, GELLI, CANNELONGA, ANGELINI VITO, LOPS E SANNELLA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere - premesso che:

con la legge 784/80 e successive delibere del CIPE del 25 ottobre 1984 e 10 luglio 1985 è stato approvato il programma generale di metanizzazione;

ciò ha comportato la costituzione dei bacini di utenza e la scelta del tipo di gestione attraverso cui organizzare il servizio;

in provincia di Lecce gli unici bacini che hanno espletato regolarmente tutte le procedure previste dalla legge sono i 5 bacini che hanno scelto la gestione diretta, senza che a tutt'oggi l'apposita com-

missione nazionale abbia esaminato la richiesta di finanziamento;

si ha l'impressione che pesino su questi i ritardi accumulati dai bacini che hanno scelto la gestione indiretta e che entro il 27 febbraio 1986 avrebbero dovuto scegliere le ditte concessionarie attraverso cui gestire il servizio;

tali ritardi spesso sono provocati da vere e proprie lotte tra gruppi con interessi economici contrapposti e dai metodi illegali con cui si cerca di accaparrarsi i lavori e i consistenti finanziamenti statali;

rientra in questa logica la situazione, in provincia di Lecce, dei comuni di Casarano, Parabita, Matino, che hanno costituito apposito Consorzio per la metanizzazione con sede a Matino, poi successivamente allargato ai comuni di Sanicola, Supersano e Tuglie;

il Consorzio di Matino dopo aver scelto la gestione indiretta ed espletato il bando per l'appalto, ha deliberato - come previsto dalla legge regionale n. 27/85 - la formazione dell'apposita Commissione giudicatrice;

la elezione della commissione è stata determinata dai rappresentanti dei soli comuni inizialmente formanti il Consorzio, nonostante altri comuni avessero già deliberato l'adesione al predetto Consorzio, calpestando la logica che avrebbe voluto prima l'allargamento del Consorzio, l'adeguamento delle offerte per l'appalto e poi procedere alla formazione della apposita Commissione con la corresponsabilizzazione di tutti i comuni facenti parte del Consorzio;

ancora più irrazionali risultano i tempi usati dalla Commissione per valutare i 19 progetti-offerte, il tutto liquidato in poche ore, sì da rendere del tutto evidente che tale Commissione coprisse scelte fatte in altre sedi e determinate precedentemente;

l'apposita Commissione e poi l'assemblea consorziale hanno affidato i lavori alla Metanodotti Salentini s.r.l., società costituita in data 26 aprile 1984 e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

con un capitale sociale di appena 20 milioni alla data dell'offerta e che solo in data 23 gennaio 1985 aveva conseguito la dovuta iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato di Lecce;

la Metanodotti Salentini quindi non si trovava in alcune delle condizioni previste né dalla legge 584/77, né dalla legge regionale 27/85, né dallo stesso bando di gara per quanto riguarda l'apprezzamento della capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria dell'offerente;

il CO.RE.CO di Lecce - con atto indubbiamente incoerente e dettato più da logiche politiche e partitiche che di merito amministrativo - ha prima annullato - di fatto - la delibera, per poi successivamente riapprovarla;

la Metanodotti Salentini s.r.l. ha come amministratore unico il ragioniere Bruno Erroi, che ha a suo carico procedimenti giudiziari per turbativa d'asta e sul quale si dovrebbe indagare per questioni di tangenti legate agli appalti dati dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e per le quali già sono in carcere alcuni funzionari;

l'Erroi quando il comune di Tuglie ha aderito al Consorzio originario era assessore ai lavori pubblici di quel comune e in questa veste deliberò. Anche per tale motivo si presume che la maggioranza del Consorzio non accettò di seguire la prassi di stabilire prima definitivamente il bacino di utenza e poi di appaltare i lavori. Sarebbe così emersa la incompatibilità tra amministratore comunale e amministratore unico della ditta a cui a tutti i costi si è voluto appaltare il lavoro;

la Metanodotti ha chiesto nella convenzione il pagamento degli impianti da parte dei comuni formanti il consorzio alla fine della convenzione stessa, pur avendo richiesto la devoluzione in proprio favore dei finanziamenti statali con la conseguenza che l'impianto quindi verrà pagato due volte;

anche per questo l'offerta della Metanodotti Salentini ha potuto essere tal-

mente irrazionale e diseconomica per l'offerente, da mettere in dubbio la serietà dell'offerta medesima, e la commissione e l'assemblea consorziale non hanno tenuto conto di un principio, consolidato in giurisprudenza, che le offerte assolutamente basse vanno valutate negativamente;

per l'affidamento dell'appalto alla Metanodotti Salentini s.r.l., pertanto sono stati compiuti atti di forza, violazioni di leggi, interpretazioni estensive di altre, sì da rendere evidente il disegno e la esistenza di un intreccio tra decisioni politiche e centri di affari che al di fuori delle sedi istituzionali hanno predeterminato l'affidamento dell'appalto per la metanizzazione del Consorzio di Matino;

per tutti questi avvenimenti la Magistratura di Lecce ha già aperto un'inchiesta sull'appalto e presso il TAR di Lecce sono depositati alcuni ricorsi che impugnano l'efficacia del provvedimento e del relativo affidamento dell'appalto alla Metanodotti da parte dell'assemblea del consorzio per la metanizzazione con sede a Matino -;

per quali motivi ancora non sono stati finanziati i bacini per la metanizzazione, che, in provincia di Lecce, sono già in regola e che hanno scelto la gestione diretta;

quali sono le valutazioni dei fatti e se non si ritiene opportuno intervenire per non finanziare, per il consorzio di Matino, un'opera che lo Stato, stante l'attuale convenzione, sarà costretto a pagare due volte;

se non ritiene opportuno escludere lo stesso consorzio dai finanziamenti della legge n. 784/80 fino ad un pronunciamento del TAR e della Magistratura.

(4-15169)

SERVELLO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere quali misure siano state adottate in seguito all'allarme lanciato nei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

giorni scorsi dalla stampa locale per la pericolosità di alcune discariche abusive scoperte nel pavese, e precisamente nelle immediate vicinanze del capoluogo ed a Voghera.

A Pavia il WWF aveva lanciato un grido d'allarme sui macroscopici casi di inquinamento del vecchio Grvellone, un corso d'acqua che continua a provocare una preoccupante moria di pesci. La notizia era stata portata dai pescatori ed il presidente del quartiere, constatata la sua fondatezza, aveva denunciato il caso agli assessorati all'ecologia della provincia e del comune, nonché alla Procura della Repubblica, chiedendo un tempestivo intervento. Non meno grave l'altro caso, ancora a Pavia, segnalato alle stesse autorità: quello che riguarda la discarica abusiva alla Cascina Rottino Vecchio, lungo la ferrovia Milano-Genova. Si tratta di una cava di ghiaia profondissima, ora trasformata in discarica, incustodita e pericolosa per la falda acquifera.

L'interrogante chiede, altresì, se il ministro sia stato informato che, per quanto riguarda il Grvellone, il WWF ha chiesto che le guardie ecologiche volontarie dell'amministrazione provinciale indaghino sulle fonti di inquinamento, mentre per il Rottino, denunciando una inadempienza continuata delle autorità, ha chiesto che la bonifica della discarica venga fatta in modo coordinato dal comune.

Un altro caso riguarda Voghera. L'allarme della presenza di una discarica abusiva alle porte di quella cittadina, nei pressi dello Staffora ed in prossimità della strada che collega la provinciale per Rivanazzano, è stato dato al comune dagli stessi abitanti della zona, in prevalenza agricoltori. Premesso che il comune medesimo ha fatto effettuare un sopralluogo constatando come il terreno sia effettivamente cosparso di rifiuti e che anche la provincia è stata messa in allarme, l'interrogante chiede se sono stati predisposti tempestivi interventi.

Infine, in considerazione del fatto che l'assessore provinciale all'ecologia ha chiesto un incontro col ministro per sottoporre la necessità di interventi finanziari. ol-

tre che di misure di controllo, l'interrogante, considerando che l'Oltrepò è pressappoco nella situazione dell'Alessandrino per quanto riguarda le discariche, mentre sollecita interventi più tempestivi, chiede se e quali misure di prevenzione si ritenga di adottare per evitare, o almeno limitare, il verificarsi di veri e propri disastri ecologici. (4-15170)

VIRGILI. — *Al Ministro dell'interno.*
Per conoscere -

constatato l'attuale stato fatiscente e dispersivo, poco funzionale e scarsamente ricettivo degli stabili occupati dalle forze di polizia a Trento;

considerato che da lunghi anni le forze di polizia di Trento unitamente alle espressioni istituzionali politiche sindacali della città sollevano il problema della ristrutturazione degli stabili sedi di uffici e reparti di polizia e dell'accorpamento delle strutture logistiche e burocratiche dei vari reparti per rendere più funzionali uffici e servizi al controllo del territorio e alla reale presenza della polizia -:

se il ministro ritiene di dover far predisporre, d'intesa con il comune di Trento, un preciso piano di reperimento dell'area per la nuova costruzione degli uffici o un progetto di rifacimento degli stessi nell'attuale area di via Perini dove ha sede il comando di gruppo, e prevederne l'adeguato stanziamento finanziario. (4-15171)

MALVESTIO E ROCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessi che il commissario della azienda autonoma di soggiorno e turismo di Venezia, in accordo con la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Venezia, in data 29 novembre 1983 richiedeva a codesto Ministero l'autorizzazione ad istituire un corso di laurea in economia e turismo:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

visto che da più parti del settore turistico ed economico veneziano viene lamentata la carenza in Italia di un corso di laurea in economia e turismo;

rilevato che anche nel corso di recenti dibattiti e seminari di studio tenuti a Venezia tale carenza è stata nuovamente sottolineata ed è stata avanzata la proposta che sia proprio l'Università degli studi di Venezia ad affrontare l'argomento;

ritenendo fuori discussione che Venezia ha nel turismo la sua preminente vocazione e che, pertanto anche ai fini di eventuali tirocini, ove questi venissero inclusi nei piani di studio, nessun'altra città potrebbe prestarsi meglio ad ospitare un corso di laurea del genere sopra richiesto;

tenuto conto che la Facoltà di economia e commercio, che già dispone di un corso di laurea in economia aziendale, potrebbe esaminare la possibilità di istituire, a latere dello stesso corso, anche un corso di laurea in economia e turismo;

rilevando che da vari elementi raccolti risulta che il settore del turismo è alla ricerca di *manager* che siano in possesso, non solo di una perfetta conoscenza di due o tre lingue straniere, ma che siano dotati anche di capacità manageriali idonee a condurre importanti complessi alberghieri, grosse organizzazioni turistiche o altre imprese che, nel settore in questione, sembrano sorgere in numero sempre maggiore -:

se non ritenga il Ministro di poter autorizzare la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia a stabilire un esame di ammissione al corso di laurea in economia e turismo che abbia come presupposto, la valutazione del piano di studi osservato dallo studente durante il primo biennio del corso di economia aziendale.

In piena aderenza alla realtà di mercato, il corso di laurea in economia e turismo, presso l'Università di Venezia, do-

vrebbe riuscire altamente qualificato non solo per la qualità degli studi, ma anche per una severa selezione al momento dell'accesso al corso.

Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro della pubblica istruzione se non ritenga di dare urgentemente l'autorizzazione alla concreta attuazione del corso di laurea in economia e turismo. (4-15172)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere - premesso che:

ben oltre un anno fa, il 27 febbraio 1985, veniva dato riscontro alla interrogazione n. 4-04026 presentata - ben oltre un anno prima - il 9 maggio 1984 dai sottoscritti, relativamente alla totale inadeguatezza dei locali della soprintendenza archivistica della Campania;

il problema dell'edilizia archivistica « è uno dei più gravi » anche perché per farvi fronte deve sopportarsi il « gravoso onere derivante dal fitto dei locali, il cui importo per il 1985 è previsto in 8.000 milioni di lire, somma destinata a raggiungere in futuro livelli sempre più alti » tanto che il « competente Ufficio centrale ha proposto la predisposizione di un provvedimento legislativo per la istituzione di un apposito capitolo di bilancio che permetta la acquisizione di nuove sedi per gli istituti archivistici » -:

quale sia l'onere per il 1986 a fronte della locazione di immobili per dette esigenze;

quali nuove sedi per gli istituti archivistici siano state acquisite dal marzo 1985 all'aprile 1986;

se possa mutare in prospettiva - di breve, medio, lungo periodo anche si desidera sapere - la precarietà e l'insufficienza dei locali nei quali oggi è ancora ristretta e costretta, a due anni dalla predetta interrogazione, la Soprintendenza archivistica della Campania;

come si spieghi che siano stati, e siano per essere liberati e restaurati nu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

merosissimi immobili pubblici destinati ad uso pubblico in Napoli (vedasi il caso della caserma Bianchini), mentre la Soprintendenza è nello stato in cui si trovava due anni or sono e se ciò non contraddica pesantemente l'impegno dichiarato in favore di questo comparto, continuamente scavalcato da impegni di spesa e da iniziative in altri settori dei beni culturali ed ambientali. (4-15173)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere - premesso che

la normativa adottata lo scorso anno relativamente all'aumento del prezzo dei biglietti di ingresso ai musei ed ai monumenti era finalizzata alla necessità di ampliare gli orari ed il numero delle giornate di visita -:

quale siano stati, alla data della risposta al presente atto di sindacato ispettivo, i maggiori introiti registrati rispetto a quelli avutisi in analogo periodo precedente alla introduzione di detti aumenti e per quali musei e monumenti sia stato ampliato l'orario ed aumentate le giornate di visita;

se sia stato informato della petizione lanciata a Napoli dal Centro commerciale Vomero e da *Il Giornale di Napoli* che sta raccogliendo migliaia e migliaia di firme per il prolungamento dell'orario di apertura sino ad un'ora prima del tramonto, dei giardini annessi alla Certosa ed al Museo di San Martino;

quali maggiori introiti abbia realizzato rispetto all'analogo periodo precedente, il Museo e la Certosa di San Martino, a seguito dell'aumento delle tariffe;

se intenda intervenire con la urgenza necessaria (essendo già in primavera e essendo imminente la stagione estiva, periodi nei quali appare ancora più giustificata l'istanza) perché sia data risposta positiva alla predetta domanda popolare che tende, oltretutto, a rendere più vivibile uno dei più importanti quartieri urbani di Napoli. (4-15174)

TOMA, CANNELONGA, GRADUATA, GELLI, SANNELLA, ANGELINI VITO E LOPS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

in data 29 aprile 1986 il convoglio delle ferrovie della Sud-Est « TV AT 902 » partito alle 7 dalla stazione di Lecce con destinazione Martina Franca è stato tamponato presso la stazione di Novoli da altro convoglio provocando 24 feriti e sfiorando un incidente che poteva avere ben più drammatiche conclusioni; in data 4 maggio 1986 il treno « AT 212/307 », ancora delle ferrovie Sud-Est, in servizio da Lecce a Gagliano, giunto alla stazione di Gagliano sviava sullo scambio; in data 5 maggio 1986 il treno 553, sempre della Sud-Est, sulla tratta Lecce-San Cesario vedeva lo sviamento dell'ultimo carro della composizione; anche in questi ultimi due casi si è sfiorata la tragedia;

questi tre ultimi disastri, che seguono altri precedentemente accaduti, evidenziano ulteriormente lo stato di degrado di questa vitale struttura, costretta ad erogare servizi senza un adeguato armamento, con croniche carenze di organico, con materiale rotabile fatiscente ormai tragicamente insicuro per l'usura;

ciò provoca, oltre a pericoli per la sicurezza dei viaggiatori, una estrema insicurezza tra tutti i lavoratori della Sud-Est che rischiano di pagare per responsabilità di altri che hanno fatto deperire mortalmente le linee ferroviarie;

il 1° gennaio 1986 è stato nominato commissario straordinario delle ferrovie Sud-Est il dottor Incalza, ma di fatto la struttura è rimasta intatta nelle mani del Signor Bombrini, vecchio titolare della concessione che scadeva nel 1988 e alla quale ha rinunciato, addirittura, per gravi inadempienze da parte dello Stato nell'assicurare i necessari finanziamenti; il Bombrini è rimasto direttore generale dell'esercizio e prima della nomina del Commissario ha promosso contratti vantaggiosissimi con la vecchia struttura tecnica e impiegatizia che continua a gestire - di fatto - la ferrovia della Sud-Est;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

all'interno della vecchia struttura il Commissario Incalza si incontra con tutti tranne che con le istituzioni e i loro rappresentanti legittimi, progetta opere, promette finanziamenti FIO, ma di fatto contribuisce a tenere in piedi impianti decrepiti e pericolosi sempre nelle mani della vecchia società -:

quali sono le misure che si stanno adottando per impedire future tragedie sulle linee della Sud-Est, come si è sfiorato in questi giorni;

come è stato rilevato il vecchio personale e la vecchia struttura della Sud-Est;

a quanto ammonta questo personale e quanti contratti di dirigenti e impiegati sono stati stipulati dal Bombrino nel 1985;

con quali prospettive e a quale titolo e per quali opere il Commissario Incalza accende o promette di accendere finanziamenti senza alcun progetto di rinnovamento e ristrutturazione della rete delle ferrovie della Sud-Est, se non quelli presentati dalla vecchia gestione;

come si intende affrontare e risolvere più in generale la situazione delle ferrovie in concessione e specificatamente della Sud-Est. (4-15175)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

il giorno 4 maggio 1986 nello stadio « Tardini » di Parma alla fine della partita di calcio « Parma-Reggiana » si sono verificati gravi incidenti con scontri di polizia e tifosi;

tali scontri sono durati circa due ore con un bilancio di decine di feriti e 17 arresti;

vanno condannate le azioni di violenza che si riscontrano nelle manifestazioni sportive, non solo nelle grandi città ma anche negli stadi di più modeste dimensioni -:

quali misure di prevenzione sono state messe in atto da parte della que-

stura di Parma nello stadio « Tardini » in occasione della partita;

se non ritiene il ministro che di fronte ad azioni teppistiche che compromettono la incolumità di migliaia di sportivi, sia opportuna opera di prevenzione più assidua e di controllo negli stadi in particolare per le gare di rilevante emotività quale la partita « Parma-Reggiana » ed evitare azioni di repressione che finiscono con il colpire indiscriminatamente cittadini inermi;

quali direttive intende emanare allo scopo di garantire l'incolumità degli spettatori nel corso di importanti appuntamenti sportivi anche negli stadi di medie dimensioni. (4-15176)

CALAMIDA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che

a detta delle società AGIP e SAIPEM la caduta del prezzo del petrolio induce a supporre una conseguente diminuzione degli investimenti nel settore della ricerca petrolifera;

a fronte di quanto citato l'Agip sta revocando gli appalti di perforazione della Saipem per alcuni cantieri con conseguenti ricadute occupazionali;

la direzione della Saipem SpA ha già comunicato la chiusura dei cantieri Corezzo 1 e Saipem 2;

a fronte di questa ipotetica crisi, stanno arrivando in Italia cantieri e piattaforme di perforazione americani che rilevano, di fatto, lavori assegnati alla Saipem in modo del tutto ingiustificato -:

quali provvedimenti intende adottare per imporre l'utilizzo di impianti di nazionalità italiana all'interno dello stesso gruppo ENI per salvaguardare i livelli occupazionali a fronte di crisi petrolifere e quale provvedimento intenda adottare per impedire l'accordo illegale stipulato tra Saipem e Agip per fermare l'impianto Perro Negro 2 nel prossimo agosto '86 per sman-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

tellare l'intero equipaggio considerato dalle dirigenze di queste aziende « troppo sindacalizzato ». (4-15177)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

se è a conoscenza della decisione di Antonio De Filippo, obiettore di coscienza in servizio civile a Rimini presso una « casa famiglia » dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, di autoridursi il servizio militare di 8 mesi, terminandolo il 15 aprile 1986 invece del 15 dicembre 1986 come atto di contestazione all'articolo 5 della legge n. 772 del 1972 considerata incostituzionale rispetto all'articolo 3 della Costituzione;

se non ritenga che questo ennesimo atto di protesta e di disobbedienza civile non richieda un intervento che contribuisca, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che sottrae alla magistratura militare la competenza per tali reati, a trovare una soluzione rispetto ai rischi di carcerazione del giovane obiettore. (4-15178)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53 stabilisce una riduzione delle prestazioni per servizio straordinario valutabile intorno al dieci per cento degli stanziamenti esistenti e la rideterminazione dei compensi di intensificazione (articolo 15 legge 11 febbraio 1970, n. 29) nonché la rigorosa individuazione dei destinatari delle singole competenze accessorie con criteri connessi fra benefici ed incremento della produttività -:

quali siano le economie realizzate visto che presso l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici il massimale per le prestazioni straordinarie è stato aumentato da 240 a 300 ore annue, per le categorie 7^a e 8^a amministrative, ed è rimasto im-

mutato a 240 ore annue per il restante personale amministrativo, come del resto non ha subito alcuna riduzione il massimale annuo di 300 ore per tutto il personale dell'esercizio, tecnico e funzionari direttivi compresi.

Si chiede inoltre di conoscere se corrisponde al vero che, in spregio a tutte le norme di legge vigenti in materia (articolo 38 legge 11 febbraio 1970, n. 29 e successive modificazioni), presso l'Ufficio Interurbano dell'A.S.S.T. di Milano vengono corrisposte indiscriminatamente le indennità di lingua anche a personale, soggetto alla rotazione di turni di applicazione giornalieri presso la sala interurbana sui posti di lavoro delle linee dirette nazionali, che non ne avrebbe diritto e se tale prassi sia in uso anche presso altri uffici dell'A.S.S.T.;

in caso affermativo si chiede di conoscere quali provvedimenti intendano prendere, in proposito, nei confronti dei responsabili dell'eventuale abuso.

Si chiede infine ai Ministri interrogati di conoscere quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dei funzionari dell'ASST-Ispettorato 1^a Zona - Milano - in occasione delle precedenti ammesse irregolarità, rilevate a seguito delle seguenti interrogazioni a risposta scritta: n. 4-8656 del 14 marzo 1985, 4-09320 del 27 aprile 1985 e 4-09679 del 29 maggio 1985. (4-15179)

MARRUCCI, RIDI, STRUMENDO E DONAZZON. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza del persistere del grave stato di disagio che investe l'aerostazione di Tessera a Venezia;

se è informato dell'iniziativa assunta congiuntamente dal Provveditorato al porto di Venezia e dagli enti locali di costituire una nuova società per azioni, alla quale affidare la gestione dello scalo aereo veneziano;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

se corrisponde al vero, come riportato dai giornali locali, che l'entrata in funzione della nuova gestione è a tutt'oggi impedita dalla mancata autorizzazione del Ministero dei trasporti e quali sono i motivi della eventuale mancata concessione. (4-15180)

MARRUCCI, POLI, SERRI E PALMIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se corrisponde a verità che il Veneto è stato individuato come regione nella quale collocare una centrale nucleare di produzione elettrica;

se è stata individuata la zona alla quale destinare tale insediamento;

se è a conoscenza del diffuso disagio che tale ipotesi suscita nell'opinione pubblica della regione;

quale è il bilancio della produzione e dei consumi elettrici del Veneto;

se la regione Veneto ha espresso il proprio consenso alla realizzazione della centrale e se in tal senso è stata definita una convenzione tra organi dello Stato, della regione ed ENEL. (4-15181)

PERNICE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso

che la flotta peschereccia siciliana che opera nel canale di Sicilia è costretta talvolta a subire da parte di motovedette dei paesi frontalieri sequestri o inseguimenti per presunte violazioni delle acque territoriali di quei paesi, e che l'assenza di accordi o intese in materia di pesca marittima da parte della Comunità Europea rende ancora più difficile la risoluzione del contenzioso;

che particolare drammaticità hanno assunto i sequestri operati nel passato dalla Libia, di cui citiamo quelli ancora non risolti:

a) nel luglio 1980 vengono sequestrati da motovedette libiche i pescherecci

del compartimento di Mazara del Vallo *Poseidone* ed *Argonauta*. L'equipaggio è processato a Tripoli, e viene rilasciato dopo circa tre mesi di carcere. I capitani dei due pescherecci vengono liberati dopo circa nove mesi di carcere, mentre i due motopescherecci non sono stati sino ad oggi rilasciati;

b) nel luglio 1985 viene sequestrato sempre da motovedette libiche il peschereccio del compartimento di Mazara del Vallo *Madonna dell'Altomare II*. Il capitano Michele Gancitano e i marittimi Francesco Cannavò e Federico Salvo sono processati e condannati ad un anno di carcere, che stanno attualmente scontando ad Homs. Il peschereccio è trattenuto in Libia -:

quali passi ufficiali siano stati compiuti dalla nostra diplomazia per la risoluzione dei due casi, quale il giudizio sulle due vicende, e quali misure siano state adottate per evitare il ripetersi di simili episodi, soprattutto in un momento come l'attuale caratterizzato da una grave tensione tra il nostro paese e la Libia.

(4-15182)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se non ritenga la insufficienza e la incapacità gestionale cronica il requisito principale di cui è dotata l'amministrazione comunale di Napoli ed in particolare - in questo ultimo tra gli innumerevoli casi - dell'assessorato alla polizia urbana. È emerso infatti che nel 1985 il comune ha incassato circa 3 miliardi e 326 milioni relativi a verbali di contravvenzione elevati e notificati mentre ben 6 miliardi sono andati perduti perché non si sono reperiti 4 milioni (diconsi milioni, non miliardi) per riparare ed utilizzare la macchina affrancatrice che, ferma dal 23 luglio 1985 è stata rimessa in funzione solo il 2 aprile 1986; inoltre dall'ottobre 1985 il centro meccanografico di Soccavo che dovrebbe stampare ed elaborare i moduli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

delle contravvenzioni è inattivo per mancanza di carta, al punto che nel marzo 1986 il « prodotto contravvenzionale » è sceso di 250 milioni per il solo mese di marzo, nonostante l'aumento registrato nel numero delle contravvenzioni, essendosi incassati solo 105 milioni a fronte di 375 del mese di marzo 1985;

se in questo quadro non si possa spiegare chiaramente come non solo il traffico urbano sia necessariamente ingovernabile, ma la stessa città e se non ritenga quindi che questo episodio di insufficienza e di sperpero, unito ovviamente ai numerosissimi altri casi che a ritmo continuato si susseguono nel comune di Napoli, concorra degnamente a giustificare la necessità inderogabile dello scioglimento del consiglio comunale, come ripetutamente richiesto dai consiglieri del MSI-DN;

se il ministro abbia avviato o intenda avviare opportuni ed urgenti accertamenti per individuare le evidentissime e gravi responsabilità omissive costituite dai detti fatti e se sia a conoscenza di un'indagine promossa dalla magistratura al riguardo. (4-15183)

POLLICE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

il giorno 19 aprile 1984 tre militanti di democrazia proletaria effettuavano volantaggio politico nella piazza principale della città di Matelica, in provincia di Macerata;

le suddette persone venivano dapprima fermate dal vigile urbano signor Mazzei Gianfranco il quale intimava l'immediata sospensione del volantaggio perché « non autorizzato dal comune »;

le suddette persone rifiutavano di interrompere detto volantaggio;

il vigile richiedeva l'intervento della forza pubblica con la pattuglia dei carabinieri di Matelica che fermava ed identificava i tre militanti;

il giorno 3 maggio 1986 essi ricevevano notifica di contravvenzione perché

« effettuava in Matelica della pubblicità in forma ambulante mediante la distribuzione a mano di volantini senza aver pagato la relativa imposta comunale » per un totale di 45.585 a testa -:

se non ritenga che detto provvedimento violi la libertà di opinione ed espressione del singolo cittadino. (4-15184)

SERRENTINO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che per la gestione del Casinò di Campione d'Italia è stata costituita la « Campione d'Italia Iniziative SpA », con capitale di 1 miliardo e 600 milioni, interamente sottoscritte da enti pubblici, e precisamente dalla regione Lombardia e Finlombarda, dall'Amministrazione provinciale di Como e dalla Camera di commercio di Como;

considerato che recentemente si è riunita l'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio di amministrazione e per deliberare gli emolumenti dei membri della « Campione d'Italia Iniziative SpA »;

rilevato che detta assemblea dei soci ha fissato per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale compensi discutibili per la loro entità, perché fuori da ogni logica di compenso professionale e, per quanto riguarda gli emolumenti del Collegio sindacale, senza alcun riferimento ai massimali fissati dalle tariffe degli organi professionali -:

se non ritengono opportuno intervenire presso i citati enti per essere resi edotti sui criteri che hanno determinato gli emolumenti che, indirettamente, costituiscono motivo di sperpero di pubbliche risorse e hanno sollevato non poche critiche nell'opinione pubblica. (4-15185)

RONZANI, MOTETTA E DANINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso

che le eccezionali nevicate, le valanghe e le slavine che nei giorni scorsi hanno colpito i comuni dell'Alta Valsesia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

(Vercelli) hanno creato disagi gravissimi per le popolazioni;

che questa ultima emergenza, la quale fa seguito ad un inverno inclemente, ha reso ancora più drammatici i problemi dello assetto idro-geologico e ha recato gravi danni alle infrastrutture;

che alla luce di tale situazione le autorità locali hanno sollecitato la regione e il Governo a dichiarare « lo stato di calamità »;

che un tale stato di cose richiede interventi immediati in grado di ripristinare una situazione di normalità e di scongiurare l'ulteriore degrado della zona;

che l'azione di ripristino di collegamenti viari va condotta tenendo conto della fondatezza di alcuni rilievi a suo tempo mossi da gruppi di valligiani verso il modo con cui sono state realizzate alcune opere come nel caso « del viadotto dell'Isolello » -:

che cosa finora è stato fatto e che cosa si intende fare per fronteggiare la grave situazione che si è determinata e rispondere tempestivamente alle attese dei comuni e delle popolazioni interessate.

(4-15186)

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per il quale, a tutt'oggi, non si è ancora provveduto a dare attuazione all'attribuzione delle mansioni di esperto di gestione ai funzionari direttivi dell'INPS ai quali - sin dal 31 luglio 1985 - è stata attribuita tale qualifica (nono livello).

Inoltre si chiede di conoscere, in particolare, se - alla luce delle disposizioni vigenti - le posizioni di lavoro dei funzionari direttivi dell'INPS presso la sede di Lecce (collaboratori - collaboratori coordinatori ed esperti di gestione) siano opportunamente diversificate e come in concreto queste si articolino. (4-15187)

POLI BORTONE E MENNITTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere i motivi per i quali la

Puglia, pur avendo il museo provinciale di Brindisi particolarmente attivo nel campo dell'archeologia subacquea, non è stata invitata al primo congresso nazionale sull'archeologia subacquea. (4-15188)

TATARELLA E MARTINAT. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponde a vero la notizia di stampa relativa allo sconto operato dalla Lancia nella misura del 30 per cento e da altre industrie automobilistiche private o a partecipazione statale in misura imprecisata per acquisto auto di dirigenti sindacali della CGIL che verrebbero ad essere privilegiati senza giustificato motivo rispetto a tutti gli altri cittadini. (4-15189)

RUTELLI, AGLIETTA, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che

nel marzo 1982 un gruppo di dipendenti del Consorzio Autonomo per il Porto di Civitavecchia sono stati indiziati di furto aggravato ai danni dello Stato per aver venduto rottami di ferro di proprietà dell'ente e di aver utilizzato in proprio le somme ricavate, laddove il Consorzio avrebbe dovuto indire un'asta pubblica e accreditare la somma alle casse dell'ente;

dai verbali degli interrogatori resi al locale commissariato di polizia di Stato i suddetti indiziati risulterebbero rei-confessi dei reati loro contestati;

a tutt'oggi, malgrado tutti gli atti relativi siano stati inviati all'epoca dei fatti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, non risulta che il magistrato si sia attivato in alcun modo;

neppure il procedimento disciplinare che l'amministrazione del Consorzio per il Porto aveva aperto nei confronti dei dipendenti di cui sopra risulta aver avuto alcun seguito;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

sono le gravi responsabilità che investono la presidenza del Consorzio del Porto di Civitavecchia in relazione alla pratica diffusa da anni nell'ambito del porto relativa alla vendita dei rottami di ferro —:

1) se siano a conoscenza dei gravi motivi che a distanza di 4 anni hanno impedito alla Procura della Repubblica di Civitavecchia di accertare tutte le responsabilità relative alla vendita di rottami di ferro nel porto di Civitavecchia e al Consorzio del Porto di Civitavecchia di portare sino in fondo i procedimenti disciplinari nei confronti dei citati dipendenti;

2) se il ministro di grazia e giustizia non giudica necessario avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili di tale insabbiamento in seno alla Procura della Repubblica di Civitavecchia. (4-15190)

PERNICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

in data 16 ottobre 1984 era stata presentata analoga interrogazione al ministro del tesoro rimasta sino ad oggi senza risposta;

a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è stata assegnata al comune di Mazara del Vallo, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 71,5 miliardi, per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del giugno 1981;

che ulteriori somme sono state assegnate con la legge 13 agosto 1984, n. 462, e con l'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

che tali somme, incamerate dal comune di Mazara del Vallo, sono state depositate presso la tesoreria comunale, men-

tre i contributi assegnati ai privati cittadini per riparazioni o ricostruzioni sono stati, nelle more della concessione, accreditati a vari istituti di credito, tanto che alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983 è risultato un saldo del conto per lire 51.793.818.805;

l'amministrazione comunale ha preso atto, con delibera di giunta, che l'ammontare degli interessi attivi maturati su tale somma per l'anno 1982 è stato di lire 1.740.955.719, e per l'anno 1983 di lire 4.373.508.586, sottolineando che era necessario chiedere un parere al Ministero del tesoro ai fini di un trattamento univoco da parte degli istituti bancari —:

quale è stato il tasso di interesse corrisposto dalle singole banche e le condizioni contrattuali;

se il ministro del tesoro ha operato una verifica sul rispetto da parte del comune di Mazara del Vallo del decreto ministeriale 8 settembre 1981, che stabilisce il tasso di interesse da corrispondersi dalle banche alle amministrazioni;

se il comune di Mazara del Vallo ha proceduto alla approvazione del testo della convenzione con le aziende di credito per la gestione dei fondi del terremoto, in osservanza a quanto disposto dal decreto ministeriale 4 ottobre 1982;

se, infine, il comune di Mazara del Vallo ha ottemperato nei termini, a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462. (4-15191)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SO-SPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che

venerdì 28 marzo 1986 l'Alfa Romeo ha avviato il cosiddetto risanamento allontanando dal lavoro in misura dichiarata

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

« equilibrata » 837 dipendenti ed esattamente 621 lavoratori a Pomigliano D'Arco e 252 ad Arese, appartenenti un po' a tutti i settori ed alla intera progettazione, mentre ulteriori allontanamenti sono già previsti per giugno e settembre, prima e dopo cioè delle ferie estive;

in particolare la prospettiva più grave si apre per i dipendenti della sezione ricambi di Pomigliano D'Arco, il cui smantellamento è reso difficile dal fatto che per evitare una considerevole perdita di introiti la sezione, che incredibilmente si vorrebbe trasferire da Pomigliano ad Arese, dovrà provvedere - nell'esser colpita a morte - a portare da sé la propria bara... trasferendo cioè i materiali altrove senza però interrompere il servizio: una operazione per la quale è prevista una spesa di 6-7 miliardi (!) da corrispondere ai trasportatori perché trasferiscano dal sud al nord materiali che, al costo, non valgono più di 10 miliardi di lire;

in questo quadro di avventurismo si colloca inoltre la mancata valutazione delle potenzialità e dei meriti del settore ricambi di Pomigliano D'Arco come si evince dai seguenti dati:

1) produttività: il magazzino sud, con assenteismo inferiore del 6 per cento a quello del nord, in rapporto ai chilogrammi di ricambi spediti, ha utilizzato minore manodopera nell'ordine dell'8 per cento. Vale a dire che, fatte le debite proporzioni, il magazzino di Pomigliano ha lavorato con 14 persone in meno per spedire gli stessi volumi di materiali. E questo, volendo considerare proporzionale il rapporto chilogrammi/ora per addetto (indice di produttività). In effetti con lo stesso numero di clienti, per spedire quantità maggiori di materiali non occorrono quantità superiori di manodopera in diretta proporzione;

2) livello di servizio (ovvero grado di evasione della domanda). Pomigliano ha chiuso l'esercizio distanziando il magazzino nord di ben 13 punti in percentuale: 93 per cento il livello sud contro

l'80 per cento di quello nord. Evidenza ancora più significativa se si tiene conto che le giacenze di materiali di Pomigliano sono inferiori in peso del 76 per cento;

3) efficienza gestionale (coefficiente di rotazione, ovvero quante volte ha girato in un anno l'intera giacenza di magazzino). Si tratta di un parametro molto importante per valutare i criteri di gestione di un magazzino. Alle uscite, che sono la naturale e prevedibile richiesta di mercato, bisogna contrapporre una attenta gestione degli *stock*, senza per questo andare sotto i limiti di rottura (con degrado del livello di servizio) o sovradimensionare le scorte, con relativi oneri passivi, impegno di superfici e strutture. Più alto è l'indice più corretta risulta la gestione delle scorte. Pomigliano ha chiuso con un coefficiente (in peso) pari a 3,3 e il nord con 1,6;

4) qualità del servizio. Riferendosi alle segnalazioni dell'intera utenza sui materiali spediti (particolari pervenuti rotti, non corrispondenti, ecc.), si può stabilire un rapporto tra entità degli accrediti riconosciuti e fatturato, ricavandone un'incidenza percentuale. I rapporti sono pressoché identici: 1,6 per Pomigliano contro 1,5 del nord. Vale a dire che anche in fatto di « qualità » non vi è niente da recuperare al nord, semmai è il contrario;

5) logistica del servizio (ovvero della duplice ubicazione dei magazzini). Lungi dall'essere una diseconomia, la duplice esistenza dei magazzini è un « vantaggio logistico », oltre ad essere una scelta armonica e funzionale rispetto alle due realtà produttive completamente autonome e diverse. Pur essendo centrale ed unico il sistema computerizzato che gestisce le attività dei due magazzini, avarie locali restano sempre possibili. Nell'ipotesi assurda di un'unica sede al nord, un'avaria locale del sistema impedirebbe il rifornimento di tutti i ricambi per tutti i modelli dell'intero raggruppamento -:

se, su tali premesse, non ritenga opportuno che a parità di criteri di gestione,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

la duplice esistenza dei magazzini costituisca una garanzia economica e commerciale che, chi vorrebbe il trasferimento vuole confutare, in modo « strumentale », adducendo un ipotetico ed inesistente recupero sul costo dei trasporti nonché avuto riguardo al fatto che l'anno prossimo sarà operante l'accordo FIAT-ALFA sulla componentistica (in virtù di tale accordo alcune lavorazioni passeranno alla FIAT (fucina e fonderia) e ad Arese si renderanno disponibili ben 40.000 metri quadrati e quindi non sarà giustificabile economicamente lo stesso trasferimento all'esterno del magazzino ricambi di Arese a S. Giuliano Milanese, coi suoi 53.000 metri quadrati e con un nolo di 2 miliardi l'anno) e che quindi sia necessario che l'Alfa Romeo Auto revochi la decisione di trasferimento della sezione ricambi di Pomigliano che, in tale quadro, altro non rappresenta che l'ennesima riprova della politica antimeridionalistica della società, della Finmeccanica, dell'IRI e dell'intero sistema delle partecipazioni statali. (4-15192)

VALENSISE E SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza delle discriminazioni in danno della CISNAL-Vigili del Fuoco da parte dei Comandi provinciali che non riconoscono i diritti previsti dalla legge n. 93 del 29 marzo 1983 riguardante il pubblico impiego; in particolare la CISNAL non è consultata sui problemi della contrattazione decentrata ed è ostacolata in ogni modo persino nella disponibilità di bacheche; le richieste di incontri con il Direttore generale della protezione civile e servizi antincendio non hanno ottenuto risposta, nonostante le continue sollecitazioni; per sapere, altresì, quali urgenti iniziative intenda assumere per porre fine ai comportamenti anticostituzionali sopra ricordati che sono inammissibili da parte di qualsiasi soggetto, ma soprattutto, da parte di organi della pubblica amministrazione. (4-15193)

MUSCARDINI PALLI E BAGHINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che

risulta che nelle regioni Liguria, Toscana ed Emilia Romagna è in dotazione il ricettario unico per tutti i medici qualsiasi sia il loro rapporto con il servizio sanitario nazionale;

tale situazione porta grave discriminazione verso gli utenti del servizio e verso i medici nelle altre regioni italiane ove non è stato adottato il registro unico —:

quali urgenti iniziative il ministro intenda assumere verso gli assessori alla sanità di tutte le regioni per regolare il problema del ricettario unico in modo univoco in tutta Italia. (4-15194)

VALENSISE E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso la concessionaria SIP, Società Italiana per l'esercizio telefonico p.a. per ottenere l'inserimento della rete telefonica del settore di Spezzano Sila nella rete urbana di Cosenza, come unanimemente richiesto dalla popolazione della zona e da quel consiglio comunale e come imposto dalla vicinanza della zona con l'abitato della città di Cosenza che rende intollerabile l'attuale situazione, tra l'altro, di oggettiva quanto ingiusta sperequazione rispetto a quanto opportunamente fatto dalla stessa SIP che ha incluso nella rete urbana di Cosenza le reti telefoniche di altri centri come Spezzano Sila ricadenti nell'area metropolitana di Cosenza. (4-15195)

PERNICE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — premesso

che i gravi avvenimenti militari avvenuti recentemente nel Mediterraneo ed in particolare nel canale di Sicilia, culminati con il lancio di missili libici a Lampedusa, hanno prodotto un generale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

crollo delle attività commerciali e turistiche nelle isole minori siciliane, destinato a continuare per tutta la stagione turistica del 1986, e di cui sono segnali preoccupanti le disdette delle prenotazioni alberghiere registrate a Favignana, Pantelleria e Lampedusa;

che tali isole vivono essenzialmente su una economia di tipo turistico e che la situazione segnalata produrrà inevitabilmente un crollo della tenuta occupazionale e reddituale -;

se non ritengano necessario intervenire immediatamente assumendo iniziative, anche di ordine legislativo, dirette ad attenuare le conseguenze dell'attuale crisi, esentando per il corrente anno 1986 dal pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali gli operatori commerciali e turistici, anche in considerazione del fatto che si tratta di aziende a conduzione prettamente familiare. (4-15196)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere:

1) quali sono i motivi per cui per i vigili del fuoco, volontari discontinui, non vi sono stati concorsi per un regolare arruolamento, né disposizioni per essere assorbiti nel corpo, incompleto e bisognoso di ruoli organici;

2) se, per coloro che in tali condizioni sono nel corpo, esistono possibilità di assunzione mediante concorsi o particolari corsi addestrativi;

3) perché mai dal settantacinque non sono stati espletati concorsi per i discontinui. (4-15197)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostacolano l'iter della pratica di pensione di Lanzetta Pasquale fu Giuseppe, nato ad Orta Nova (Foggia) il 16 dicembre 1908, residente a Carapelle (Foggia) in via Regina Giovanna n. 19, orfano di Lanzetta Giuseppe deceduto nell'ospedale da campo 057 in Stra il 16 novembre 1918. Si chie-

de il ripristino del trattamento pensionistico di reversibilità - goduto sino al raggiungimento della maggiore età - anche in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. (4-15198)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere - premesso che l'interrogante aveva già reso edotto il ministero di nuclei organizzati nel foggiano per lo spaccio di droga -:

1) quali provvedimenti furono presi in vista delle molte informazioni provenienti dalla stampa e dalle interrogazioni;

2) se, dopo i quattro omicidi dei giorni scorsi, il Governo intende intervenire decisamente onde evitare che l'organizzazione si amplifichi e si radichi con vicende ancora più incresciose di quelle verificatesi nei giorni scorsi. (4-15199)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SO-SPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che

su *Il Giornale* dell'8 novembre 1983 leggevasi tra l'altro, in un articolo a firma di Mario Righetti, quanto segue: « per il ministro Signorile il tunnel nello Stretto si farà viaggeremo tra Sicilia e Calabria cento metri sotto il fondo del mare. La galleria è l'unica soluzione per il passaggio dei treni. Il progetto di un collegamento tra le due sponde dello stretto di Messina, del quale si parla da oltre venti anni, è tornato alla ribalta in seguito alle recenti dichiarazioni del ministro dei trasporti. « Se mi lasceranno fare - ha detto Signorile - nel 1985 potrà essere pronto il progetto esecutivo del tunnel che correrà sotto lo stretto di Messina. Nel corso di quello stesso anno si potrà dare inizio ai lavori e nel 1985 la prima auto ed il primo treno potranno oltrepassare sulle loro ruote le punte della Calabria e della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

Sicilia». Alla domanda relativa al costo di questa opera gigantesca il ministro ha risposto: «Tremila miliardi che sono reperibili sul mercato nazionale. Sondaggi che ho fatto in USA, in Giappone e presso la CEE hanno dato risultati incoraggianti». Dichiarazioni forse improntate ad un eccessivo ottimismo, ma certamente utili perché sgomberano il terreno da vari equivoci sui quali sino ad oggi molti, più o meno in buona fede, hanno giocato. Innanzitutto dalle parole di Signorile appare certo che il Governo è intenzionato a portare a compimento questa opera per la quale, peraltro, occorreranno tempi alquanto più lunghi: i lavori non potranno essere ultimati prima del 2000. In secondo luogo come da tempo i tecnici delle ferrovie hanno indicato - non si parla più di ponte - bensì di un *tunnel* sottomarino. Cioè di una galleria che dovrà essere scavata per lo meno cento metri sotto al fondo del mare. Nessun ponte sospeso (compreso quello modernissimo di Verrazzano a New York) può consentire infatti il passaggio dei treni per le deformazioni che assumerebbero le rotaie. Il problema è stato studiato a fondo dagli ingegneri giapponesi che, quando si è trattato di realizzare un collegamento stabile tra le isole di Honsu e di Hokkaido, nel nord dell'arcipelago, hanno dovuto necessariamente ricorrere ad una galleria sottomarina sotto lo stretto di Seikan lunga oltre 53 chilometri, 24 dei quali corrono a cento metri di profondità sotto il fondo del mare;

le dichiarazioni del ministro Signorile non risultano essere mai state smentite in due anni e solo da qualche mese sono state improvvisamente completamente ribaltate avendo lo stesso ministro dichiarato, prima ancora che la soluzione definitiva venisse tecnicamente documentata e proposta, che il collegamento stabile sarebbe stato effettuato con un ponte sospeso ad una sola campata;

il ministro Signorile è sicuramente una persona seria, responsabile, oculata e riflessiva -:

quali ragioni tecniche e quali documentati elementi lo convinsero nel 1983 - dopo che si era profilata tra le altre - la ipotesi di realizzare il collegamento tramite il ponte sospeso - a scartare decisamente tale soluzione ed a prospettare quale unica soluzione possibile quella del *tunnel* sottomarino;

chi e che cosa lo hanno indotto a capovolgere del tutto quella che non poteva non essere stata una ponderata valutazione nel 1983 e a percorrere nel 1985 una strada che due anni prima aveva giudicato da scartare, certamente senza improvvisare, giacché la parola di un ministro della repubblica è sempre degna di ogni fede anche se risulta difficilissimo, nonostante ogni buona volontà e predisposizione, pensare oggi che possano mai esserlo due valutazioni dello stesso ministro, alternative l'una all'altra.

(4-15200)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza di quanto riferisce la stampa (*Puglia* 27 aprile 1986), circa il record dei disoccupati della Puglia che ha raggiunto livelli massimi. Nella sola provincia di Bari si è arrivati a 88.115 iscritti nelle liste di collocamento nel mese di gennaio 1986. Complessivamente nella Puglia i senza lavoro sono 296.638;

se, oltre le parole e i programmi verbali di lavoro, si sta seriamente provvedendo a risolvere il problema, essendo pericoloso a tutti gli effetti superare i limiti di trecentomila disoccupati in una sola regione. (3-02694)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

i motivi per cui i licenziamenti del gruppo « Standa » Montedison riguardano solo 400 persone nel nord Italia, mentre il sud è penalizzato con il licenziamento di milleseicento unità. È vero che il nord commercia di più, ma il solco fra le due Italie supera ogni proporzione. Anche le proteste del Mezzogiorno non impensieriscono nessuno e le vertenze, per fatale ingenuità, finiscono sempre con la conferma dei licenziamenti;

se, per un minimo di equità, non sarebbe più giusto favorire e privilegiare le zone meno ricche e più concretamente sensibili alle vicende economiche. (3-02695)

PATUELLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che non si conoscono dati certi su quelle che sono state le esposizioni a sostanze radioattive

di tutti i prodotti vegetali ed animali in Unione Sovietica e nei limitrofi paesi orientali a seguito delle esplosioni delle centrali nucleari di Chernobyl —:

quali misure preventive il Governo intenda assumere per evitare che le importazioni alimentari, in particolare dall'Urss, possano essere contaminate da sostanze radioattive e nocive alla popolazione;

se il Governo intenda sospendere cautelativamente e provvisoriamente (fino a quando si avranno notizie certe e verificate) le importazioni di prodotti alimentari dall'Urss e comunque se il Governo intenda garantire la popolazione italiana verificando preventivamente le radioattività di qualunque prodotto alimentare importato dai paesi dell'Est. (3-02696)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui si consente l'importazione e la vendita in Italia di carni ingrassate con ormoni ed estrogeni;

2) perché mai è permesso il commercio di carni ad alto rischio per la salute pubblica;

3) se s'intende intervenire per assicurare che le carni siano esenti dalla presenza di elementi nocivi. (3-02697)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali controlli sono previsti da parte dei veterinari per evitare la crescita e l'ingrassamento del bestiame attraverso ormoni ed altri elementi sperimentati nocivi;

2) quali misure sono in atto per portare tutti gli allevamenti alla normalizzazione secondo i cicli e i nutrienti richiesti dalla natura. (3-02698)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1986

RUSSO FRANCO E POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

domenica 4 maggio 1986, nel carcere giudiziario di Rebibbia si è suicidato Giovanni Costa di 31 anni, incriminato per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti;

Giovanni Costa era in cella isolato, e da solo fruiva anche del passeggio;

tali misure erano state, a quanto risulta, suggerite dalla magistratura di Firenze;

questo nuovo suicidio in carcere testimonia le drammatiche insufficienze delle misure di prevenzione psicosanitaria —:

se non ritenga necessario il rafforzamento dell'assistenza psicologica, sociale e sanitaria nelle carceri;

i motivi per i quali il Costa doveva essere isolato e se questo non doveva comportare misure di assistenza e sorveglianza particolari e se tali misure sono state effettivamente adottate dalla direzione;

quanti sono i suicidi avvenuti in carcere nel 1986 e negli ultimi dieci anni;

in generale quali iniziative intende assumere il ministro perché si disinneschi il meccanismo di autolesionismo innestatosi nelle carceri. (3-02699)

DEL DONNO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che il vetro conserva nel

migliore dei modi, come il più completo, il più nobile ed il più igienico dei contenitori;

considerato che il vino al contrario delle altre bevande, completamente artificiali, è un alimento « vivo » nel quale anche durante la conservazione, avvengono complesse reazioni enzimatiche e biochimiche, alcune delle quali migliorano le caratteristiche organolettiche del vino, altre invece ne causano lo scadimento della qualità;

sperimentato che i contenitori sostitutivi al vetro causano spesso un deterioramento della qualità del vino misurabile sia strumentalmente che organoletticamente —:

se non ritengano necessario proibire il confezionamento in detentori, non di vetro, perché le lattine ed il cartone, da un paio di anni permessi in Italia, non contribuiscono certamente né alla qualità del vino né alla sua conservazione.

Conoscendo bene la delicatezza delle proprietà del vino, i ricercatori dell'Istituto biochimica cellulare e molecolare dell'Università di Napoli hanno espresso la loro perplessità alla decisione del Ministero dell'agricoltura di autorizzare la confezione e la distribuzione del vino in contenitori di plastica, di cartone accoppiato ed in lattina;

anche se attualmente è prevista sui contenitori la data di confezionamento e di scadenza, lo scadimento delle qualità organolettiche è un processo che va avanti abbastanza regolarmente, fino ad arrivare, nei casi più gravi, al deterioramento completo del prodotto. (3-02700)

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità, per sapere:

1) quali sono le valutazioni del Governo alle proposte formulate dalla « Unione Consumatori » per tutelare la salute pubblica in materia alimentare;

2) se giudicano opportuno togliere alle USL la vigilanza igienico-sanitaria sui prodotti agro-alimentari, concentrando i poteri d'intervento e di vigilanza in un « Comitato di salute » sul modello della *Food and drug administration* americana;

3) se non credono urgente e doveroso definire le funzioni, oggi confuse e contraddittorie, dei medici provinciali, dei ve-

terinari comunali, degli assessori locali alla sanità, dei servizi repressione frodi, dei nuclei antisofisticazioni dei carabinieri. La confusione è tale che, dopo la depenalizzazione di molti reati, stabilita dalla legge n. 689 del 1981, i ricorsi per le sofisticazioni alimentari riscontrate dal servizio repressione delle frodi che non comportino reclusioni, vanno a finire archiviate nelle prefetture;

4) se non s'intende istituire un « Bollettino delle sofisticazioni » analogo al « Bollettino dei protesti » per raccogliere i dati relativi ai procedimenti locali già definiti con i nomi e cognomi di chi compie frodi e sofisticazioni alimentari;

5) se, infine, prevedendo pene accessorie, fortemente dissuasive, s'intende porre deterrenti efficaci contro chi fosse tentato di compiere simili reati.

(2-00880)

« DEL DONNO ».